Deliberazione n. 47/2026/VSGO

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero*	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

*riunito mediante collegamento da remoto

Adunanza del 16 aprile 2026
Comune di Carpi (MO)
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le del. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 delle Sezioni riunite, da ultimo modificata con del. n. 229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di presidenza;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 D.Lgs. n.175/2016";

VISTA la del. n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

VISTA la del. n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - Relazione 2019;

VISTA la del. n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Relazione 2021;

VISTA la del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG e l'allegata relazione del 20 maggio 2024 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Relazione 2024;

VISTA la propria del. n. 134/2024/INPR del 12 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la propria del. n. 159/2025/INPR del 19 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

RILEVATO che tra controlli da effettuare vi è quello relativo all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del T.U.S.P., dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell' Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che il Comune di Carpi (MO) risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

VISTA la del. n. 102 del 23 dicembre 2024 del Consiglio comunale e relativo allegato, approvativa del piano di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi - Dati relativi all'anno 2023 (Art. 20 del Decreto

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)", trasmessa dal Comune di Carpi acquisita agli atti con protocollo 0000483 del 3 febbraio 2025;

VISTA la del. n. 105 del 22 dicembre 2025 del Consiglio comunale e relativo allegato, approvativa del piano di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi - Dati relativi all'anno 2024 (Art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)", trasmessa dal Comune di Carpi e acquisita agli atti con protocollo 0000453 del 30 gennaio 2025.

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore dott. Antonino Carlo

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, c. 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche T.U.S.P.) prevede che le Amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., i piani di razionalizzazione periodica, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società.

L'art. 4, nello specifico, nel fissare le condizioni per la costituzione, l'acquisizione

o il mantenimento di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) ha preliminarmente introdotto un vincolo di scopo pubblico: le pubbliche amministrazioni non possono partecipare in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, (c.1).

Il vincolo di attività (c.2) impone la riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle tipologie elencate ai commi 2 e 3 e successivi del medesimo art.4.

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle Società delineato nel D. Lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel c. 2 della disposizione citata sopra.

Più in particolare, la norma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'Amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria che costituisce la prima fase necessaria della procedura e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione della disciplina e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di ricognizione (ed eventuale riassetto/razionalizzazione), a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente, presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

L'art. 20, c. 7, del più volte citato D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche che coinvolge, in primo luogo, gli enti

soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del T.U.E.L. impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.

2. Il Comune di Carpi ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., le deliberazioni del Consiglio comunale n.102 del 23 dicembre 2024 e la deliberazione n. 105 del 22 dicembre 2025 che approvano rispettivamente la relazione contenente l'analisi periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023 e del 31 dicembre 2024, (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).

Giova puntualizzare che le verifiche istruttorie sui provvedimenti di cui sopra non sono state estese all'esame dei rapporti finanziari fra Comune e società in quanto oggetto di analisi nell'ambito controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. n. 266/2005.

3. Le suddette delibere risultano adottate previa acquisizione del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c.1 e 147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente dei Servizi finanziari in ordine ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Risulta inoltre acquisito ed allegato alle citate deliberazioni il parere favorevole dell'Organo di revisione dell'Ente.

Nel prospetto seguente sono elencate le partecipazioni societarie del Comune di Carpi integrate con le informazioni circa l'esito della ricognizione approvata con le citate deliberazioni consiliari.

Partecipazioni dirette al 31/12/2024					
Partecipata	**Codice fiscale partecipata**	**% Quota di Partecipazione**	**Tipo controllo dichiarato dal Comune**	**Società in house**	**Esito della rilevazione**
AIMAG S.P.A.	00664670361	20,47	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	NO	Mantenimento senza interventi
ForModena Soc. cons. a r.l.	02483780363	13,51	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	NO	Mantenimento senza interventi
Agenzia per la mobilita' ed il trasporto pubblico locale di Modena (aMo) S.p.A.	02727930360	9,61	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	NO	Mantenimento senza interventi
Societa' Emiliana trasporti autofiloviari (SETA) S.p.A.	02201090368	2,36	nessuno	NO	Mantenimento senza interventi
Lepida S.c.p.A.	02770891204	0,0014	controllo congiunto	SI	Mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette tramite AIMAG S.p.A. al 31/12/2024					
Partecipata	**Codice fiscale partecipata**	**Quota partecipazione società tramite (%)**	**Tipo controllo dichiarato dal Comune**	**Società in house**	**Esito della Rilevazione**
AeB ENERGIE S.R.L.	03212500361	60	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	NO	Mantenimento senza interventi
AGRI-SOLAR ENGINEERING S.R.L.	03237280361	61,32	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	NO	Mantenimento senza interventi
AS RETIGAS S.R.L.	03167510365	78,38	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	NO	Mantenimento senza interventi
CA.RE. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (CA.RE. S.R.L.)	03157250360	51	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	NO	Mantenimento senza interventi
ENTAR S.R.L.	01683750366	40	nessuno	NO	Mantenimento senza interventi
HERA S.P.A.	04245520376	0,03	nessuno	NO	Mantenimento senza interventi
SHERDEN GAS BACINO 24 S.R.L.	03407920929	1	nessuno	NO	Razionalizzazione
SINERGAS S.P.A.	01877220366	88,78	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	NO	Mantenimento senza interventi
SINERGAS IMPIANTI SRL	03019680366	100	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	NO	Mantenimento senza interventi
Partecipazioni indirette tramite SINERGAS S.p.A. al 31/12/2024					
COIMEPA SERVIZI S.R.L.	02796290365	20	nessuno	NO	Mantenimento senza interventi
UNI.CO.G.E. SRL	03237330232	10,03	nessuno	NO	Mantenimento senza interventi

Con il provvedimento in esame non sono state analizzate le partecipazioni detenute dal Comune di Carpi in organismi aventi forma giuridica diversa dalle società (fondazioni, associazioni, enti ecc.). Al riguardo si rinvia alle considerazioni espresse al punto 6.

4. I bilanci relativi agli esercizi 2019 - 2024 fanno registrare, con riferimento alle Società partecipate dal Comune, i seguenti risultati di esercizio.

Risultati di esercizio 2019-2024

valori in euro

Partecipata	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AIMAG S.P.A.	10.475.995	12.948.221	13.106.542	11.222.155	4.174.178	-2.549.610
ForModena Soc. cons. a r.l.	19.850	-95.120	70.390	95.125	59.863	75.152
Agenzia per la mobilita' ed il trasporto pubblico locale di Modena (aMo) S.p.A.	4.249	1.314.846	12.872	21.930	409.107	519.150
Societa' Emiliana trasporti autofiloviari (SETA) S.p.A.	663.985	15.249	32.336	39.238	61.503	1.855.737
Lepida S.c.p.A.	88.539	61.229	536.895	283.704	226.156	129.816
AeB ENERGIE S.R.L.	-134.904	-58.838	71.807	377.472	164.313	141.157
AGRI-SOLAR ENGINEERING S.R.L.	89.007	170.705	308.198	336.339	224.898	-259.540
AS RETIGAS S.R.L.	1.626.856	2.468.338	2.468.011	2.027.292	1.776.768	1.592.316
CA.RE. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (CA.RE. S.R.L.)	179.591	291.504	504.842	4.915	-573.447	-844.094
ENTAR S.R.L.	1.002.324	884.115	722.529	744.642	760.810	833.258
HERA S.P.A.	166.311.616	217.017.464	223.760.996	270.976.395	244.842.671	267.255.470
SHERDEN GAS BACINO 24 S.R.L. (1)	379.935	-90.461				
SINERGAS S.P.A.	7.630.629	5.315.477	5.116.833	1.400.190	2.411.878	12.438.047
SINERGAS IMPIANTI SRL	17.078	154.693	133.983	275.099	1.047.721	-809.515
COIMEPA SERVIZI S.R.L.	353.359	362.765	550.112	575.714	583.583	647.212
UNI.CO.G.E. SRL	52.181	1.062.559	2.738.458	869.921	2.281.089	1.988.746

(1) Il Comune dichiara che negli esercizi dal 2021 al 2024 la società non ha approvato il bilancio

PROFILI GENERALI

5 Definizione di società a controllo pubblico

Il Collegio, in premessa ed al fine di tracciare le linee ermeneutiche sulle quali è edificata la presente decisione, intende nuovamente soffermarsi sul concetto di "controllo pubblico" che, anche di recente, è stato oggetto di specifici interventi da parte della giurisprudenza contabile ed amministrativa.

Per il suo rilievo sistematico e di portata generale, il (rinnovato) punto di partenza non può che essere la deliberazione n. 163/2025/PAR di questa Sezione regionale di controllo.

Con la pronuncia in questione, il Collegio ha operato una compiuta ricostruzione assiologicamente conforme ai valori di fondo cui si ispira la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (cfr. art. 1, c. 2. D. Lgs. n. 175/2016) confermando che il cardine su cui si fonda la giurisprudenza di questa Sezione - con riferimento alle società partecipate maggioritariamente da enti pubblici - è dato dalla definizione del controllo pubblico aderente "*...alla tesi "sostanzialistica" che considera la Pubblica Amministrazione come un soggetto unitario dalla cui partecipazione*

maggioritaria si ritiene soddisfatto l'art. 2359 n. 1 c.c. che pone una presunzione semplice di controllo pubblico." (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

Il Collegio continua, quindi, a conformarsi alla del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene *"sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[…] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."*

Rinviando per un maggior dettaglio argomentativo al contenuto della decisione sopra richiamata, il Collegio ritiene opportuno condividere anche in questa sede alcuni passaggi salienti della suddetta decisione laddove si sofferma sull'interesse pubblico *che "...da un lato, funge da parametro di legittimità dell'agere amministrativo e, dall'altro, dà giustificazione all'intera operazione integrando, quale parametro di validità del negozio, la causa del contratto di società (nell'ipotesi di costituzione di società) o di acquisizione di quota sociale rendendola così lecita.*

Quindi a fronte del vincolo teleologico di cui sopra, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Alla suddetta preclusione, proprio perché scaturisce dal vincolo teleologico rappresentato dall'interesse pubblico concretamente perseguito, sono assoggettate le pubbliche amministrazioni in quanto jus receptum ancor prima di esser novato in una fonte primaria dall'art. 4 del TUSP. Ragion per cui tale vincolo risulta immanente per tutte le società pubbliche ivi comprese quelle cui il TUSP non è direttamente applicabile come nelle ipotesi di esclusione previste dagli artt. 1, c. 5, e 26, c. 4, 5 e 5-bis, del TUSP.

Tant'è che la violazione di detta preclusione, da parte di un'amministrazione pubblica, rileva (così come rilevava in epoca antecedente al TUSP) sull'attività amministrativa rendendola illegittima e sugli atti negoziali a quest'ultima conseguenti rendendoli invalidi".

In questa prospettiva sia nell'ipotesi di Società partecipata in maniera maggioritaria o addirittura totalitaria, il c.d. controllo di diritto di cui al punto 1) dell'art. 2359 c.c. pone una presunzione di controllo pubblico a favore della compagine maggioritaria pubblica.

Tale presunzione, operando un'inversione dell'onere della prova, può esser superata, dalla compagine minoritaria, fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione volta alla verifica della non elusione del divieto di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP attese le ristrette ipotesi eccezionali di deroga normativamente previste e non suscettibili di estensione analogica. In tali casi eccezionali, ossia di controllo attribuito alla compagine privata minoritaria, la motivazione in questione dovrà dar conto della compatibilità di tale assetto di *governance* con il perseguimento in concreto dell'interesse pubblico istituzionale attribuito al socio pubblico e che ne giustifica, in punto di legittimità, la partecipazione al capitale di rischio.

Detta presunzione opera anche nel caso di compagine maggioritaria pubblica frazionata, ossia quando la maggioranza del capitale sociale è ripartita tra più amministrazioni pubbliche ritenendole accomunate come un unico centro d'interessi operanti, quindi, unitariamente come "Pubblica amministrazione" (*cfr.* Consiglio di Stato, sent. nn. 3880/2023 e 5289/2025).

Ai fini di una nozione di "controllo pubblico" congiunto è irrilevante l'assenza di patti parasociali o di vincoli statutari.

Tra l'altro, sulla base di un criterio ermeneutico di tipo letterale, l'art. 2359 c.c. fa riferimento ai patti parasociali o a vincoli statutari solo ai fini dell'ipotesi di cd. controllo negoziale senza porre, al riguardo, alcuna condizione aggiuntiva alla diversa ipotesi di cd. controllo di diritto che si ritiene unicamente soddisfatta con la detenzione della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria". Dal punto di vista logico-sistematico, diversamente opinando, infatti, dovremmo concludere che nell'ipotesi di società interamente partecipata da soci pubblici, c.d. società *in house*, in assenza di patti parasociali o di vincoli statutari, tale società non sarebbe a controllo pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5289/2025).

Né a diverse conclusioni può giungersi dalla lettura della giurisprudenza amministrativa che, tornando sul tema del controllo pubblico, ha ulteriormente rimarcato che *"...che se la concentrazione è elemento imprescindibile per affermare il carattere congiunto del controllo, la stessa non si esprime solo attraverso un patto parasociale espresso, ben*

essendo possibili – proprio in ragione di una verifica sostanziale – forme tacite o ottenute mediante comportamenti concludenti.

La possibilità che il controllo congiunto sia espresso anche da comportamenti concludenti o patti taciti impone di ricorrere non solo alle prove dirette ma anche alle prove indirette e, in particolare ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione ..." (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 436 del 2026).

La posizione del Giudice d'appello della Giustizia amministrativa è perfettamente sovrapponibile alla decisone di primo grado che sul punto controverso aveva avuto modo di affermare come "*l'elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall'esame dei quorum deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell'attività sociale, adottate pressoché sempre all'unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni […] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 4 del T.U.S.P. impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale "possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)*". (TAR Lazio, sent. n. 6983/2024).

Non sfugge al Collegio un passaggio nel contesto argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato dove si afferma come non sia indispensabile ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla partecipazione maggioritaria (v. anche Corte conti, SS. RR. 22 maggio 2019 n. 16; in un senso sostanzialmente conforme, Corte conti, SS. RR.. n. 20/2025) in quanto la possibilità di accertare il controllo congiunto si può fondare sul ricorso non solo a prove dirette ma anche a prove indirette basate su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 436/2026).

Una lettura di questo passaggio potrebbe far intendere che, ai fini dell'accertamento del controllo pubblico, sia sempre e comunque necessario, pur a fronte della compresenza societaria maggioritaria della Parte pubblica, che il concerto "pubblicistico" debba essere provato unicamente da comportamenti concludenti.

Dal punto di vista del diritto delle gestioni pubbliche tale lettura non regge ad un inquadramento coerente con lo sfondo valoriale su cui si innesta l'impianto del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Va intanto rilevato che le prospettive decisionali della Magistratura contabile che svolge funzioni di controllo e del Giudice "del caso concreto" (contabile o amministrativo o, nei

casi previsti, secondo le regole di riparto della giurisdizione, ordinario) sono diverse essendo diversi gli obiettivi di tutela (immediata) normativamente definiti: da un lato la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente socio da raggiungere secondo i fondamentali parametri del buon andamento legati al soddisfacimento degli interessi generali della comunità amministrata; dall'altro la (presunta) lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo per la quale il soggetto interessato propone una puntuale domanda di giustizia.

In tal senso, le espressioni che il Consiglio di Sato nella pronuncia del 2026 riserva per la soluzione del caso concreto non possono lasciare spazi a dubbi interpretativi.

Si afferma, infatti, come non sia necessario ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla mera partecipazione maggioritaria dei soci pubblici essendo, nel caso specifico, sufficiente la prova indiretta del comportamento comune del gruppo (pubblico) costantemente reiterato nel tempo, indice di un'intesa tacita e duratura.

Per evidenti ragioni, l'accertamento istruttorio delle intese deliberative raggiunte in via di fatto sulle scelte strategiche e finanziarie mal si presta ad essere verificato con puntualità e speditezza nel contesto delle funzioni di controllo ma non è definitivamente precluso, appunto, dalla natura *iuris tantum* della presunzione di controllo basata dalla compresenza maggioritaria della Parte pubblica nel capitale sociale.

Anche in questo senso, la capacità di incidere sulla sfera giuridica dell'ente giustifica l'ammissibilità dell'impugnazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione (art 11 c. 6 c.g.c.), ogniqualvolta l'Amministrazione o la stessa Società partecipata abbiano un interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad avversare la decisione della Sezione regionale di controllo (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia – Romagna, del. n. 175 del 2025).

L'altro versante sul quale il Collegio intende soffermarsi è quello della "contaminazione pubblicistica" del modello societario che trova sintesi nell'oggetto sociale del contratto di società dove si realizza l'effettiva relazione tra l'interesse (privatistico) al lucro e l'interesse pubblico generale (declinato nel vincolo di scopo e di attività) e che legittima la partecipazione pubblica nella società "commerciale".

Il Collegio rammenta che, vista dall'angolatura dell'ente pubblico, la partecipazione è ammissibile solamente se strettamente necessaria perché strumentale all'amministrazione stessa o perché proiettata al soddisfacimento di un interesse della propria comunità (cfr. art. 4 D. Lgs. n. 175 del 2016).

Il perimetro della partecipazione pubblica è tracciato, quindi, attraverso l'individuazione del fine tipico dell'Amministrazione, fine che si ricollega, fondamentalmente, alla produzione di un servizio di interesse economico generale ovvero per all'esercizio di una

attività che fornisce un'utilità espressiva, comunque, di un interesse generale che giustifica la partecipazione al capitale della società.
Il fine pubblico è un elemento strutturale dell'oggetto sociale: è l'interesse pubblico (declinato in forme, intensità e contenuti diversi) trasfuso nel contratto di società.
Detto in altri termini l'Amministrazione entra nella compagine sociale per curare l'interesse pubblico sia pur attraverso schemi gestionali tipicamente di diritto societario.
L'utilizzo dello strumento societario, però, non può essere così pervasivo fino a punto da cambiare i "connotati" strutturali dell'interesse pubblico perseguito.
Una cosa è l'interesse che l'ente deve istituzionalmente realizzare; un'altra cosa è lo strumento gestionale attraverso il quale tale interesse viene perseguito.
Detto diversamente, la relazione tra interesse e strumento non va rovesciata a favore del secondo e a discapito del primo, ritenendo cioè prevalente un'interpretazione che favorisca una lettura formalistica della realtà che sacrifichi sull'altare della neutralità delle forme giuridiche la funzione di cura dell'interesse pubblico intestato all'ente.
E, tuttavia, se si dovesse necessariamente parlare di interesse prevalente, ebbene questo (per le motivazioni ampiamente sopra espresse) nelle società a partecipazione pubblica non può non individuarsi se non nell'interesse pubblico che di per sé legittima, come più volte sostenuto, la partecipazione societaria dell'ente.
Posta la questione in questi termini, in disparte il tema delle possibili graduazioni dell'intervento pubblico nel capitale sociale (partecipazione minoritaria, maggioritaria di controllo o meno, del modello *in house*), il problema nella società partecipata maggioritariamente dai soggetti pubblici (nella logica della Pubblica amministrazione come soggetto unitario) è l'individuazione di legittime modalità di eterodirezione.
L'eterodirezione deve essere compatibile sia con le situazioni giuridiche soggettive di tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche societarie (gestionali ed operative), sia con il controllo che la (singola) amministrazione pubblica socia di maggioranza ovvero, nel caso di partecipazione pubblica frazionata, la "Pubblica amministrazione" declinata da più amministrazioni pubbliche che congiuntamente configurino una unità, deve svolgere nel contesto delle proprie finalità istituzionali.
Il Collegio rammenta la differenza tra controllo societario ed eterodirezione così come descritto nel diritto societario e il differente piano su cui tali istituti operano dal punto di vista strettamente civilistico, vale a dire come nozione di governo societario da un lato e rimedio finalistico dall'altro.
Il punto è un altro e, ancora una volta, va letto in connessione all'interesse pubblico che l'amministrazione deve istituzionalmente perseguire.
Tale interesse (se ripartito tra più soggetti pubblici, anche in senso maggioritario) può certo manifestarsi attraverso diverse sfaccettature in ragione dei singoli interessi delle

collettività di riferimento e di cui ogni ente partecipante al consesso societario è portatore, ma è senza dubbio difficile pensare che sia così parcellizzato (e dissonante) da creare una totale disarmonia da imporre una scomposizione del medesimo interesse pubblico in singole, autonome e confliggenti unità la cui cura, di conseguenza, determini una alterità di azione tra i diversi enti pubblici partecipanti alla società pubblica.
Ne discende la doverosità di individuare meccanismi di coordinamento (regolamentari, statutari, parasociali) volti a verificare che l'interesse pubblico (ancorché ripartito tra più soggetti pubblici) sia concretamente ed efficacemente perseguito. E in tal senso un'eventuale inerzia dei soci pubblici non potrà certo far venire meno il requisito del "controllo pubblico" in capo a una società in cui le pubbliche amministrazioni detengano la maggioranza (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 128 del 2021).
È l'interesse pubblico (non già lo strumento societario) che rappresenta il collante funzionale tra impresa pubblica e amministrazione e che, allo stesso tempo, funge da parametro (in temini di effettivo soddisfacimento delle istanze dei cittadini) attraverso il quale misurare tentativi di elusione dei vincoli pubblicistici tramite gli strumenti societari.
Ovviamente, come accennato, la partecipazione congiunta di più amministrazioni al consesso societario non significa *tout court* controllo pubblico.
È immaginabile che, in alcuni casi e per diverse ragioni, l'interesse pubblico sia "distribuito" tra le amministrazioni in modo tale che non sia riconducibile ad unità e che richieda quindi modalità differenti per il suo raggiungimento.
Qualora tale evenienza dovesse comunque realizzarsi (e per tale via, quindi, poter escludere che la società sia a controllo pubblico nel senso del T.U.S.P.), anche in questo caso, ragioni di trasparenza, radicate nel principio di buon andamento (art. 97 Cost.), impongono di ricorrere ad una espressa formalizzazione (per esempio, mediante un patto parasociale) che, da un lato, renda palese che, nel caso di specie, la Pubblica amministrazione non può essere ricondotta all'unità per le motivazioni sopra espresse (sostanzialmente perché non può materialmente agire come soggetto unitario) e che, quindi, non sia possibile che ricorra la fattispecie di cui all'art. 2359 c.c., e, dall'altro, stabilisca dei metodi di composizione degli interessi delle comunità di cui i soggetti pubblici, soci, sono esponenziali (cfr. Corte conti, Sez. contr. Emilia – Romagna, del. nn. 78 e 79 del 2025).
È in questa ottica che la Sezione introduce e sviluppa *"...la nozione di controllo pubblico sostanziale fondato sulle norme di diritto comune applicate ad un soggetto pubblico (v. capitolo 2) e, quindi, a prescindere dalle disposizioni del TUSP, ... (rammentando al riguardo) …l'orientamento della Sezione delle Autonomie che ha affermato i seguenti principi:*

la ratio legis dell'inapplicabilità del TUSP alle società quotate "comunque non esclude che esse debbano essere ricomprese nel Piano di razionalizzazione contemplato dall'art. 20 del Tusp, come questa Sezione ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nei precedenti referti, e siano soggetti in generale (anche) ai controlli della Corte dei conti" (Sez. Autonomie del. n. 10/2024/FRG);
il controllo da parte del mercato di una società quotata "non necessariamente è anche espressione della tutela degli altri interessi pubblici di competenza dell'ente medesimo; pertanto, le società quotate sono comunque oggetto di ricognizione. L'appartenenza di una società al genus delle "quotate" non esclude la sussistenza dei requisiti del controllo pubblico in capo alle stesse" (cfr. Sez. Autonomie, del. n. 15/2021/FRG)." (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).
Per completezza di esposizione, va detto che, considerato l'ambito temporale della presente decisione, non si possono tecnicamente rilevare le innovazioni normative introdotte successivamente a tale data; tuttavia, non può non accennarsi al fatto che il futuro perimetro dell'art. 20 andrà ridefinito per tener conto delle novità apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 che, attraverso l'art. 1, c. 967, ha introdotto il c. 9 bis all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Va comunque rammentato che l'orientamento coerente con il "controllo pubblico sostanziale" trova conforto anche nel recente D. Lgs. n. 201 del 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e nelle molteplici relazioni che vengono intessute tra ente pubblico (locale) e "società pubblica" nella prospettiva - appunto - del doveroso controllo che appartiene istituzionalmente al soggetto pubblico nella sua funzione di interprete (e attuatore) dei bisogni della collettività territoriale (cfr. artt. 6, 24, 25 e, soprattutto, art. 28 del D. Lgs. n. 201/2022).

Il complesso di tali disposizioni, quindi, non può non essere letto se non come espressione di "prerogative doverose" di controllo dell'ente pubblico sulla società partecipata che eroga il servizio di interesse generale.
In tale senso, gli obblighi informativi che il Legislatore ha posto in capo al gestore del servizio pubblico vanno proprio nella direzione di consentire al socio pubblico di conoscere ed intervenire qualora lo si reputi essenziale per assicurare le garanzie di piena ed effettiva fruibilità del servizio al cittadino destinatario dell'erogazione dell'utilità.
Le considerazioni svolte consentono al Collegio, per una maggiore chiarezza concettuale, di concludere soffermandosi sul concetto di "controllo pubblico sostanziale", concetto evocato nella più volte citata delibera della Sezione n. 163/2025/PAR.
A tal fine, va sgombrato il campo da possibili equivoci.

La società partecipata da enti pubblici in misura maggioritaria deve operare secondo criteri di autonomia negoziale e, di conseguenza, la Pubblica amministrazione non può mai indirizzare o governare la società imponendo prescrizioni antieconomiche o diametralmente contrastanti con l'interesse alla stessa vitalità sociale (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, del. n. 78 e n. 79 del 2025 laddove si fa un cenno all'eventualità della presenza di interessi disfunzionali; Cass., Sez. V, sent. n. 9199 del 2023).

Ma, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso alla partecipazione, non v'è dubbio che il "gruppo" degli enti pubblici possa (e debba in presenza di circostanze specifiche) influire sul funzionamento della società, mediante strumenti di diritto societario.

Detto diversamente, nelle società a plurima e maggioritaria partecipazione pubblica potrebbe registrarsi in base alle situazioni concrete, nel quadro del perseguimento delle medesime finalità di cura dell'interesse pubblico, una delle ipotesi di convergenza tra eterodirezione e controllo societario congiunto, convergenza che si realizza nel momento in cui le principali decisioni societarie risultano approvate all'unanimità, indice di una intesa tacita e duratura dei componenti del gruppo pubblico.

È alla luce di queste coordinate interpretative che può procedersi ora all'esame delle singole partecipazioni societarie.

6 Perimetro oggettivo della razionalizzazione periodica

Come esplicitato nei piani in esame il Comune ha circoscritto il perimetro della razionalizzazione periodica alle partecipazioni societarie dirette e indirette escludendo pertanto Fondazioni o enti di altro tipo.

Al riguardo la Sezione rappresenta che, secondo la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie di questa Corte (cfr. del. n. 10/2024/FRG), "nel novero della verifica vengono considerati tutti gli organismi partecipati monitorati dalla Corte dei conti, i quali compongono il gruppo "amministrazione pubblica territoriale". In tale ambito rientrano società di capitali, fondazioni, consorzi, enti e organismi strumentali, nonché le aziende speciali, a cui si applicano alcune disposizioni in materia di società pubbliche (art. 1, co. 550 e ss., L. n. 147/2013), e le istituzioni disciplinate dall'art. 114, D.Lgs. n. 267/2000, aventi natura, rispettivamente, di ente pubblico economico e di organismo strumentale dell'ente locale; vi rientrano pure i consorzi, disciplinati dall'art. 31, D.Lgs. n. 267/2000, quali forme associative degli enti locali e sono assimilati alle pubbliche amministrazioni (art. 2, co. 1, lett. a) T.U.S.P.).

7 Analisi dei costi di funzionamento

La disciplina di cui all'art. 20 del T.U.S.P. richiede alle amministrazioni di effettuare " . . . annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto" e che i piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

Ora è evidente che la motivata indicazione, circa la non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) del T.U.S.P. (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) richieda una preventiva analisi svolta dall'Ente a supporto delle proprie conclusioni che risulta correttamente svolta dall'Ente, come riportato nei punti successivi.

Al riguardo, la Sezione rammenta che un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, c. 2 lett. f) del T.U.S.P. (cfr. Sez. controllo Basilicata del. n. 131/2021/VSGO).

Come si evince dall'analisi di cui ai punti successivi, riferita ad ogni singola società, l'Ente afferma il rispetto dell'indicatore di cui alla lett. f) citata senza aver dato atto dell'analisi svolta in relazione ai suddetti costi di funzionamento.

8 Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, c. 5,6,7, T.U.S.P.)

Il Comune di Carpi, con deliberazione n. 88 del 23 dicembre 2023 ha approvato gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui dell'art. 19, c. 5, del D. Lgs. n. 175/2016 per le annualità 2023 e 2024. Suscita qualche perplessità, in relazione all'esercizio 2023, la definizione degli obiettivi nel mese di dicembre quando ormai la gestione è conclusa e non si può far altro che prendere atto degli esiti.

Il perimetro dei destinatari della deliberazione consiliare è costituito da AIMAG S.p.A. e dalle società del gruppo dalla medesima controllate, in via diretta ed indiretta, dalle società Amo S.p.A. e Formodena S.c.a.r.l. Per quanto riguarda Lepida si fa rinvio alla deliberazione di Giunta regionale che approva gli obiettivi.

9 Servizi pubblici locali affidati a Società *in house*, adempimenti di cui al D. Lgs. n. 201/2022

Il D. Lgs. n. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha previsto fra l'altro che " I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori" (art.30, c.1). La ricognizione deve tener conto del rispetto dei principi di efficienza e qualità dei servizi, sulla base anche degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto, nonché ai fini della rilevazione del ricorso agli affidamenti a società. In sede di scrutinio dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art.20 T.U.S.P. risulta di particolare rilievo il c. 2 dell'art. 30, secondo cui "La ricognizione di cui al c. 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016".

Al riguardo il Comune di Carpi riferisce che per le annualità 2024 e 2025 non ricorre l'ipotesi di affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica all'unica partecipata organizzata secondo il modello *in house providing* (Lepida S.c.p.a.)

ANALISI DELLE SOCIETA'

10 AIMAG S.p.A.

AIMAG S.p.A., partecipata direttamente è una società a capitale misto pubblico – privato a maggioranza pubblica, come rappresentato nel seguente prospetto.

Compagine sociale AIMAG S.p.A. [1]			
	N.ro azioni	Valore	Quota %
HERA S.p.A.	16.894.420	16.894.420	25,00%
Comune di Carpi	13.835.051	13.835.051	20,47%
Cassa di risparmio di Carpi	5.068.325	5.068.325	7,50%
Comune di Mirandola	4.992.672	4.992.672	7,39%
Comune di San Felice sul Panaro	2.891.293	2.891.293	4,28%
Comune di Soliera	2.870.665	2.870.665	4,25%
Comune di Campogalliano	2.492.159	2.492.159	3,69%
Comune di Novi di Modena	2.392.728	2.392.728	3,54%
Comune di Concordia sulla Secchia	1.968.992	1.968.992	2,91%
Comune di Cavezzo	1.762.949	1.762.949	2,61%
Cassa di risparmio di Mirandola	1.689.442	1.689.442	2,50%
Comune di Medolla	1.575.986	1.575.986	2,33%
Comune di Bomporto	1.494.923	1.494.923	2,21%
Comune di San Prospero	1.096.114	1.096.114	1,62%
Comune di San Possidonio	934.142	934.142	1,38%
Comune di Moglia	887.454	887.454	1,31%
Comune di Quistello	845.581	845.581	1,25%
Comune di Camposanto	739.743	739.743	1,09%
Comune di Poggio Rusco	708.931	708.931	1,05%
Comune di Borgo Mantovano	687.716	687.716	1,02%
Comune di Bastiglia	676.627	676.627	1,00%
Comune di San Giacomo delle Segr	424.633	424.633	0,63%
Comune di Borgocarbonara	345.557	345.557	0,51%
Comune di San Giovanni del Dosso	301.578	301.578	0,45%
Totale azioni ordinarie	**67.577.681**	**67.577.681**	**100,00%**
di cui quota pubblica	*43.925.494*	*43.925.494*	*65,00%*
Consorzio SIA S.c.p.A. [2]	6.983.000	6.983.000	8,95%
R.I.ECO S.p.A. [3]	3.467.000	3.467.000	4,44%
Totale generale	**78.027.681**	**78.027.681**	**100,00%**

[1] Dato risultante dal Registro Imprese (estrazione alla data del 17 marzo 2025)

[2] Azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore "servizio idrico integrato"

[3] Azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore "servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani"

Il capitale sociale diviso in n. 78.027.681 azioni del valore nominale di euro uno cadauna si compone di n. 67.577.681 azioni ordinarie; n. 6.983.000 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore "servizio idrico integrato" (SII) e n. 3.467.000 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore "servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani" (SRTRU). A dette ultime due categorie di azioni è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie ed è precluso, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, l'esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria essendo previste dal successivo art. 21 assemblee speciali degli azionisti SII e degli azionisti SRTRU che deliberano sulla modifica dei diritti patrimoniali attribuiti alle relative azioni ovvero sulla liquidazione della partecipazione azionaria.

AIMAG S.p.A. è la società capogruppo dell'omonimo Gruppo AIMAG che gestisce direttamente, e tramite le società controllate, servizi nel settore energetico, idrico, ambientale e tecnologico e di illuminazione pubblica.
Il Consiglio comunale di Carpi, con deliberazione n. 61 del 24 luglio 2025, ha approvato il "Progetto di rafforzamento della partnership industriale fra Aimag S.p.A. ed Hera S.p.A.", che prevedeva, tra l'altro, l'acquisizione di una partecipazione indiretta nella società Heracquamodena S.r.l. e la modifica dello statuto di Aimag S.p.A.
La Sezione, pronunciandosi sulla descritta operazione ai sensi dell'art.5, c. 3 e 4 T.U.S.P. ha espresso parere negativo rilevando, in particolare, carenze motivazionali in ordine alla necessità e convenienza economica dell'operazione, che avrebbe inoltre determinato sostanziali modifiche alla *governance* societaria comportando in buona sostanza la rinunzia dei soci pubblici ai poteri di controllo sulla partecipata (del. n. 111/2025/PASP).
Al riguardo il Comune riferisce che "sono attualmente al vaglio della Società e dei Comuni Soci le possibili soluzioni da intraprendere, nel rispetto delle statuizioni previste nel parere della Corte, per la predisposizione di un nuovo Piano di sviluppo industriale".

10.1 L'attività svolta

Il Gruppo AIMAG è una società multiservizi, con sede a Mirandola, che opera in 28 Comuni e gestisce, direttamente e tramite le società controllate, servizi idrici, ambientali, energetici, tecnologici e di pubblica illuminazione.
In dettaglio il Comune riferisce che:
"AIMAG S.p.A. è la società capogruppo dell'omonimo Gruppo AIMAG: il Gruppo AIMAG costituisce un insieme integrato di aziende che perfeziona e completa nel proprio ambito di attività le filiere dei prodotti e dei servizi erogati. Il Gruppo gestisce servizi nel settore energetico, idrico, ambientale e tecnologico. In particolare, quanto ad ambito di operatività, la capogruppo AIMAG S.p.A., svolge le seguenti attività:

- gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Bassa Modenese e nell'Ambito Mantovano (quest'ultimo in parte quale Sub-ambito): gestione campi pozzi, acquedotto, rete fognaria, depurazione delle acque reflue, laboratorio controllo potabilità acqua, depurazione rifiuti liquidi speciali;
- raccolta e trasporto rifiuti nell'Ambito Bassa Modenese: raccolta differenziata rifiuti (cassonetto, porta a porta, porta a porta puntuale), gestione centri di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto, trattamento frazione organica, gestione discariche;
- teleriscaldamento: reti distribuzione acqua calda su scala urbana;
- cogenerazione: 8 impianti per 4,8 MW di potenza elettrica e 14,6 MW di potenza

termica;

- produzione biogas: da frazione organica raccolta differenziata, fanghi depurazione acqua e rifiuti da discarica".

10.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Il Comune evidenzia che: la partecipazione nella società e nel Gruppo AIMAG è "funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppo territoriale e coesione sociale, attraverso la garanzia del diritto di accesso universale a beni e servizi fondamentali e lo sviluppo coordinato delle infrastrutture di rete;
- minimizzazione dei costi complessivi, inclusi quelli derivanti dall'impatto sul territorio delle attività necessarie alla fornitura di tali servizi;
- perseguimento di elevati livelli di sicurezza e continuità del servizio;
- tutela delle fasce più deboli dei consumatori".

L'Ente prosegue rappresentando anche la "ricadute positive di rilevo sul territorio" quali:

- "la concessione di dilazioni di pagamento alle utenze;
- l'esecuzione di allacciamenti per consentire un efficiente svolgimento delle attività produttive;
- la sperimentazione di soluzioni innovative in risposta alle sollecitazioni della popolazione;
- il rifacimento integrale dell'acquedotto di Carpi con tempi di decisione e di esecuzione assai rapidi e con un ingente investimento per far fronte alle preoccupazioni della popolazione per la presenza di fibre di amianto nell'acqua".

Conclude pertanto la propria analisi affermando che la partecipazione è rispettosa del vincolo di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e svoge attività di interesse generale di cui al dell'art. 4 c. 2, lett. a), T.U.S.P.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la Società è amministrata da un organo collegiale composto da cinque membri mentre ha un numero medio di oltre 400 dipendenti nelle annualità in esame.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la Società ha fatto registrare un fatturato medio pari a oltre 100 mln di euro sia nel triennio 2021-2023 che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la Società ha fatto registrare un risultato negativo esclusivamente nell'esercizio 2024.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre senza fornire ulteriori elementi al riguardo. Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

10.3 Tipo di controllo

Nel piano in esame il Comune riferisce che "il 30 aprile 2023 è venuto a naturale scadenza il patto parasociale tra i 21 comuni soci, la società Aimag S.p.A viene comunque considerata società a controllo pubblico congiunto per maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti, in riferimento all'orientamento del Ministero dell'Economie e delle Finanze, del 15 febbraio 2018 e Deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riuniti in sede di controllo, 20/06/2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19".

Il Comune rappresenta inoltre che, come da indicazioni della scrivente Sezione (del. n. 111/2025/PASP) "i soci pubblici hanno avviato un percorso volto alla formalizzazione di nuovi patti parasociali, come comunicato dal Sindaco del Comune di Carpi con nota prot. n. 46938/2025 del 5 novembre 2025, avente ad oggetto l'avvio della procedura per il rinnovo dei patti tra i Comuni soci di Aimag".

10.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

Sul sito istituzionale della Società si rinviene il "Regolamento per la selezione e reclutamento del personale" aggiornato in data 27 dicembre 2018. Secondo quanto indicato nella parte introduttiva del documento con tale regolamento viene data attuazione all'art.19 del D.Lgs n. 175/16 il quale prevede che le società a controllo pubblico adottino dei criteri e delle modalità di selezione del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35 co.3 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 sia per AIMAG che per le società del Gruppo.

10.5 Organo di amministrazione e compensi

Questa Sezione, con deliberazione n. 12/2021/VSGO aveva rilevato nei termini di seguito esposti come lo statuto, allora vigente, non fosse stato aggiornato alle disposizioni del T.U.S.P. "segnatamente:

- l'art 23, nel prevedere che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri", si pone in contrasto con l'art. 11, comma 2, del tusp, il quale stabilisce che "l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituto, di norma, da un amministratore unico";
- è prevista (art. 13, comma 1, lett. *b)* e art. 29, comma 4) la possibilità della nomina di un vice-presidente del consiglio di amministrazione senza, tuttavia, precisare "che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", come prescritto dall'art. 11, comma 9, lett. b) del tusp;
- non è prescritta l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore ovvero l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, come stabilito dall'art. 11, comma 9, lett. *a)* TUSP;
- non è disposto "il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali" (art. 11, comma 9, lett. *c)* del tusp)".

Al riguardo il Comune riferisce che "il Consiglio di Amministrazione della società, in data 30/03/2022, ha approvato una proposta di aggiornamento, a seguito della quale i Comuni del Gruppo di indirizzo e coordinamento, dopo avere rinnovato alla società il richiamo alla necessità di rispetto delle previsioni dei Piani di razionalizzazione approvati e ad una corretta dinamica dei rapporti tra soggetti controllanti e soggetto controllato, hanno condiviso, a seguito di ulteriore istruttoria, la formulazione definitiva delle

modifiche ed integrazioni alle disposizioni statutarie; lo statuto della società, nella versione aggiornata, è stato approvato dal Comune di Carpi con deliberazione n. 85/2022, ad oggetto "*Modifiche e integrazioni allo Statuto della società in controllo pubblico congiunto Aimag s.p.a. - Approvazione*", nonché dagli altri Enti soci, ed è stato successivamente approvato dall'Assemblea straordinaria della società in data 24/02/2023 e pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito internet della società".

La Sezione prende atto degli adeguamenti statutari alla disciplina del T.U.S.P. rilevando però il ritardo con cui la Società è intervenuta rispetto all'entrata in vigore del Testo unico, circostanza che assume caratteri di maggiore gravità in considerazione delle specifiche caratteristiche organizzative e dimensionali di AIMAG S.p.A.

Resta il tema della verifica della congruità delle somme erogate nelle more dei menzionati adeguamenti statutari che sarà oggetto di verifica nei prossimi cicli di controllo.

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da cinque componenti nominato in data 29 giugno 2023, la relativa delibera è stata trasmessa alla Sezione in applicazione delle disposizioni di cui all'art.11, c. 3, T.U.S.P.

La configurazione prescelta viene motivata rappresentando la complessità di AIMAG S.p.A. in relazione ai risultati economico finanziari conseguiti, all'ambito di operatività, alle dimensioni alla struttura organizzativa e gestionale.

Si tratta di una realtà che conta oltre 400 dipendenti, articolata in tre direzioni e cinque aree oltre alla Direzione generale che ha in staff ulteriori quattro strutture. Viene inoltre evidenziato che le relative attività sono svolte su un perimetro territoriale molto esteso che comprende le Province di Bologna Mantova e Modena e con riferimento ad una tipologia di utenza molto diversificata.

La Sezione considera adeguate le motivazioni esposte come più sopra sinteticamente rappresentate, evidenzia tuttavia che dall'estratto della deliberazione trasmesso non risulta il compenso riconosciuto agli amministratori.

Va rilevato ai fini della stessa intellegibilità e trasparenza degli atti della società (che, è bene continuare a rammentare, riceve risorse pubbliche) come il tema del compenso deve essere trattato nel contesto della delibera di conferimento dell'incarico.

Dall'esame dei bilanci risulta sostenuto per detti emolumenti un costo complessivo pari a € 174.478 nell'esercizio 2024 e pari a € 210.874 nell'esercizio 2023 entro il valore soglia dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (pari a € 289.000) previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c. 7, T.U.S.P.

10.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale 2023 e 2024

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. Nonostante il monitoraggio svolto sulla base degli indicatori approvati con "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 14 del D.Lgs n. 175/2016" abbia evidenziato per alcuni di questi valori anomali (seppure con lievi scostamenti dal valore soglia) non vengono forniti chiarimenti al riguardo non essendo riportato alcun commento alle risultanze degli indici calcolati e conseguenti valutazioni.

Sarebbe auspicabile una maggiore adeguatezza del documento con riferimento a tale aspetto e in tal senso si invita il Comune a fornire le indicazioni necessarie in sede societaria.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del T.U.S.P. la Società ha predisposto gli strumenti di governo societario puntualmente indicati nella menzionata relazione.

11 ForModena Soc.cons. a r.l.

La Società interamente pubblica, controllata dal Comune di Modena che possiede una quota del 77,03%, è partecipata direttamente dal Comune di Carpi (con una quota del 13,51% e dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord (con una quota del 9,46%).

11.1 Attività svolta

ForModena Soc.cons. a r.l., opera nel settore della formazione professionale sull'intero territorio provinciale e, nella configurazione attuale, deriva dall'aggregazione, avvenuta nel 2013, di analoghi organismi societari presenti sul territorio modenese (Modena formazione S.r.l., Carpi Formazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l).

In dettaglio la società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale (Statuto, art.4). Nei provvedimenti in esame l'Ente riferisce che la partecipata "è Ente accreditato dalla Regione Emilia- Romagna per le seguenti tipologie formative: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente, utenze speciali […] La partecipazione societaria, in particolare, trova giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall'art. 39 della L.R. n. 12/2003, soprattutto con riguardo alle attività indirizzate verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio economico e sociale".

11.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P.

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune afferma che la partecipazione è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al dell'art. 4 c. 2, lett. a), T.U.S.P.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la Società è amministrata da un organo monocratico mentre ha un numero medio di dipendenti pari a venti nelle annualità considerate.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio superiore a due milioni di euro sia nel triennio 2021-2023 che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la Società ha fatto registrare un risultato negativo esclusivamente negli esercizi 2019 e 2020.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la Società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

11.3 Tipo di controllo

Nel Piano in esame il Comune riferisce che la società è soggetta a controllo pubblico

congiunto in ragione della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti. Il Comune riferisce di essersi attivato, unitamente agli altri soci, in adesione ai rilievi formulati dalla Sezione con deliberazione n. 12/2021/VSGO che possono pertanto considerarsi superati.

11.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

La Società risulta aver adottato un "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale.", ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D. Lgs. n. 175/2016, regolarmente pubblicato sul relativo sito *internet*.

11.5 Organo di amministrazione e compensi

La Sezione con del. n. 79/2025/VSGO relativa al Comune di Modena aveva rilevato un disallineamento delle disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo che prevedevano, in caso di organo collegiale, una composizione "da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri", rispetto alla previsione dell'art. 11, c. 3, T.U.S.P. secondo il quale i membri possono essere tre o cinque.
Al riguardo, il Comune riferisce che "su sollecitazione del Comune di Modena, la società si è conformata ai rilievi della Corte, provvedendo nell'Assemblea straordinaria del 21 ottobre 2025 alla modifica statutaria richiesta".

Dal provvedimento in esame, come già evidenziato, risulta che, con deliberazione dell'assemblea dei soci del 1° luglio 2020 è stato nominato, in luogo del C.d.A. scaduto un amministratore unico, poi riconfermato con deliberazione dell'assemblea dei soci del 27 aprile 2023.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013, desunto dalla Nota integrativa al bilancio, pari a 5.893 euro risulta un compenso corrisposto in ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 di 8.000 euro. Dal dato numerico sembrerebbe potersi dedurre il superamento del valore soglia dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P. La discrasia però è solo apparente. Occorre al riguardo prendere in considerazione il fatto che nell'annualità 2013 si è perfezionata l'operazione di aggregazione con le altre due società di formazione (con altri e più alti parametri riferiti al compenso degli amministratori) operanti nel medesimo ambito provinciale, previa trasformazione in società consortile a responsabilità limitata di ForModena con conseguente modifica della

compagine sociale. Si richiama al riguardo il principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 9/2026/QMIG.

11.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2. Nel documento l'Amministratore rappresenta che, "in tema di valutazione del rischio aziendale è di fondamentale importanza quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna in materia di acquisizione e mantenimento dell'accreditamento previsto per gli organismi di formazione professionale; infatti fino dai primi anni 2000, la Regione ha previsto, per gli enti che intendono accreditarsi, una serie di requisiti strutturali, strumentali, di personale e di tipo patrimoniale e finanziario molto precisi e rispetto ai quali annualmente esercita il proprio controllo". Dalla relazione riferita agli esercizi 2022 e 2023 risulta il rispetto dei valori soglia fissati dalla Regione, l'analisi svolta è inoltre corredata da ulteriori indici di bilancio.

La relazione riferita all'esercizio 2023, in continuità con le annualità precedenti si conclude evidenziando che "la società non risulta esposta a particolari rischi od incertezze, se non quelli già evidenziati in precedenza legati alla disponibilità di risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie assegnate al settore della formazione professionale a cui risultano attualmente sottoposti tutti gli operatori operanti nel settore".

Da ultimo l'Amministratore riferisce che "la società, dal 22/12/2014 si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001. Tale modello ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui la società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. Il modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti, quali l'organigramma, il sistema di deleghe e procure, gli ordini di servizio e le procedure di settore. Il modello si completa, infine, con il codice etico che ne costituisce parte integrante".

12 Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A. (AMO S.p.A.)

AMO S.p.A., società interamente pubblica, è partecipata direttamente dal Comune con una quota del 9,61%

12.1 Attività svolta

La Società per azioni aMo, istituita in attuazione della L.R. n. 30/1998, esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale (programmazione, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale). L'art. 1 dello Statuto, richiamando l'art. 19, c. 2, della Legge regionale citata, prevede che le azioni della Società siano possedute esclusivamente dagli Enti locali della Provincia di Modena.

Prosegue l'Ente rappresentando che "aMo è proprietaria dei beni funzionali all'espletamento del servizio di trasporto pubblico, ovvero l'intera rete filoviaria cittadina, le fermate, le stazioni, i depositi, e ha principalmente compiti di progettazione delle reti e dei servizi di promozione e controllo del trasporto pubblico locale. Affida il servizio tramite procedura di gara; il rapporto con il gestore, vincitore della gara, si basa sul Contratto di Servizio".

Il Comune richiama i rilievi formulati dalla scrivente Sezione nella deliberazione n. 79/20257VSGO relativa al Comune di Modena ove si evidenziava che la natura obbligatoria della partecipazione "non esclude - in una logica proattiva - l'opportunità (che si traduce in una generale doverosità dell'agire in ragione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve sempre attendere l'azione amministrativa) in capo al medesimo Comune (e, per altro verso, in capo ai rappresentanti nella società del medesimo Ente) di attendere a tutte le azioni volte a preservare il valore della partecipazione sociale, anche con riferimento al ripristino delle risorse eventualmente venute a mancare per effetto di azioni delittuose ascrivibili a soggetti appartenenti alla Società", richiamando altresì l'Ente ad effettuare verifiche sulla situazione gestionale e organizzativa della Società attraverso il proprio sistema dei controlli interni (art. 147 quater T.U.E.L.), congiuntamente all'applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione.

Al riguardo il Comune di Carpi afferma il proprio impegno a "collaborare e a porre in essere le azioni utili a favorire il completamento dell'adeguamento dell'assetto gestionale e operativo della società" dando atto delle attività in corso.

12.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune afferma che la partecipazione è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al dell'art. 4 c. 2, lett. a), T.U.S.P.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la Società è amministrata da un organo monocratico mentre ha un numero medio di dipendenti pari a 13 nell'anno 2023 e pari a 11 nell'anno 2024.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la Società ha fatto registrare un fatturato medio notevolmente superiore al valore soglia fissato dalla norma (38 mln di euro nel triennio 2021-2023 e 40 mln di euro nel triennio 2022-2024).

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la Società non ha fatto registrare risultati negativi.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la Società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

12.3 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società ha adottato il regolamento per il reclutamento del personale dipendente che risulta regolarmente pubblicato sul sito *internet* della società.

12.4 Tipo di controllo

Nei piani in esame il Comune afferma che la società è soggetta a controllo congiunto in considerazione della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti.

12.5 Organo di amministrazione e compensi

In merito al modello di amministrazione, lo Statuto della Società (art. 17) prevede un Amministratore unico o un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri a scelta dell'Assemblea al momento della nomina.

La suddetta previsione statutaria risulta difforme dalla previsione di cui all'art. 11, c. 3, T.U.S.P. secondo il quale i membri del Consiglio di amministrazione possono essere tre o cinque. Al riguardo la Sezione osserva che ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. a della L.R. n. 10/2008 più volte citata, in relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove "l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico".

La Società ha in ogni caso ha optato per quest'ultimo modulo organizzativo.

Con riferimento al costo annuale per i compensi agli Amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80 del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c. 7 del T.U.S.P., laddove risulta, dalla nota integrativa, un compenso corrisposto sia nell'anno 2023 che nell'anno 2024 di € 27.973 euro a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 41.324.

12.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2.

Gli esiti dell'analisi del bilancio d'esercizio 2022 e 2023 porta l'Amministratore unico a ritenere che non emergano elementi di rischio. La relazione motiva, inoltre, sulla mancata adozione degli ulteriori strumenti adottati ai sensi dell'art. 6, c. 3, del T.U.S.P.

13 Società emiliana trasporti autofiloviari S.p.A. (Seta S.p.A.)

Seta S.p.A. è partecipata direttamente dal Comune con una quota del 2,36%, la maggioranza del capitale sociale pari al 50,51% è detenuta da enti locali e dall'Azienda consorziale Trasporti (ACT) Reggio Emilia (quota del 15,421%) e per la quota residua del 49,49%, da Holding Emilia-Romagna mobilità (HERM) S.r.l. (socio di maggioranza

relativa con una quota del 42,841%) controllata da TPER S.p.A. oltre a TPER S.p.A. stessa come socio diretto (quota del 6,651%).
Per maggior completezza, si riporta di seguito la compagine sociale.

ELENCO SOCI	
SOCI	**% di partecipazione**
Comune di Piacenza	9,986%
Comune di Modena	11,046%
Provincia di Modena	7,118%
ACT - Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia	15,421%
Tutti i restanti Comuni della Provincia di Modena	6,937%
Holding Emilia -Romagna Mobilità s.r.l.	42,841%
TPER S.p.A.	6,651%

13.1 L'attività svolta

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, e, nella attuale configurazione, deriva dall'aggregazione di analoghe società operanti nelle tre aree.
Il Comune evidenzia che l'attività svolta "è orientata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale, posto che nella 'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale" sono altresì compresi' 'i servizi di trasporto pubblico comunale' attribuiti ai Comuni, quale loro funzione fondamentale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'art. 14, comma 27, lett. b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. L'art. 2, lett. a), del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, inoltre, espressamente qualifica l'attività svolta dalla società come servizio di interesse economico generale".

13.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P.

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune riferisce che la partecipazione è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al dell'art. 4 c. 2, lett. a), T.U.S.P.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo collegiale composto da cinque membri mentre ha un numero medio pari a oltre mille dipendenti.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio superiore a cento milioni di euro sia nel triennio 2021-2023 che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società non ha fatto registrare risultati negativi.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

13.3 Tipo di controllo

In continuità con i precedenti provvedimenti di revisione/ricognizione, anche nel piano in esame il Comune indica che SETA S.p.A. non è soggetta a controllo pubblico.

La posizione espressa, in linea con quella degli altri enti soci di SETA S.p.A., è stata già oggetto di scrutinio da parte di questa Sezione in relazione al Comune di Carpi (del. n. 12/2021/VSGO).

Nell'anzidetta pronuncia la Sezione richiedeva l'assunzione delle iniziative necessarie al fine di pervenire ad un assetto societario coerente con la natura pubblica dei soci.

Al riguardo il Comune di Carpi afferma di essersi attivato in tal senso unitamente agli altri enti soci ma riconferma la posizione già espressa. Riferisce in particolare che il socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria risulta essere TPER S.p.A., detentore di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. per il tramite della sua

controllata HERM S.r.l. che possiede complessivamente il 42,84 per cento del capitale della società, da sommarsi al 6,65 per cento in titolarità a TPER S.p.A.
A sua volta, riferisce il Comune, HERM S.r.l. è il partner industriale di riferimento, ovvero il soggetto che contribuisce maggiormente all'elaborazione dei piani industriali e che quindi, anche in considerazione del pacchetto azionario posseduto, ben può esercitare un'influenza dominante in seno all'Assemblea.
Stante l'assetto statutario - prosegue l'Ente - vi è la concreta impossibilità per i soci pubblici estranei al socio industriale, ancorché complessivamente detentori del 50,51 per cento del capitale sociale, anche qualora paciscenti un accordo sociale, non solo di assumere le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, ai sensi dell'art. 2, lett. b) del T.U.S.P., ma anche di operare autonomamente modifiche statutarie.
Per effetto di norme statutarie che richiedono maggioranze particolarmente qualificate, risulta infatti determinante il consenso del socio definito "privato" TPER S.p.A. che possiede complessivamente il 49,49 per cento del capitale della società (sia direttamente che per il tramite di HERM S.r.l.).
In particolare, l'art. 14 contiene un elenco di materie in cui l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75 per cento del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione (determinazione compensi dell'organo amministrativo, modifiche statutarie, aumenti di capitale, fusioni scissioni liquidazioni, prestiti obbligazionari).
L'art. 17.6 rimette alle decisioni del Consiglio di amministrazione, da adottare con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque, [tra le altre] l'approvazione e la modifica dei piani industriali/strategici; l'approvazione delle linee guida in materia di personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti; la determinazione dei compensi dei consiglieri delegati e degli amministratori (in quest'ultimo caso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea); le deliberazioni riguardanti eventuali patti parasociali cui la Società aderisca.
Gli artt. 16.1 e 14.5 del medesimo statuto stabiliscono che la società sia amministrata da un organo collegiale composto da cinque membri, di cui solo tre nominati dagli Enti Locali soci diretti (nello specifico gli Enti Locali della Provincia di Modena hanno diritto di nominare un solo amministratore con la carica di Presidente), spettando ai soci privati la nomina dei restanti due. In particolare, il socio privato HERM S.r.l. esprime l'amministratore delegato, titolare di tutte le deleghe operative. Conclude l'Ente affermando che "Visti i rilevanti poteri riservati all'amministratore delegato, la gestione operativa della società è di fatto riservata al socio privato HERM S.r.l. che esercita un'influenza dominante sulla stessa".

Prosegue inoltre, sostenendo che TPER S.p.A. interamente partecipata da pubbliche amministrazioni, è da considerarsi quotata ai sensi dell'art. 26, c. 5 e 5 bis, del D. Lgs. n. 175/2016, avendo perfezionato, in data 15 settembre 2017, un prestito obbligazionario quotato alla Borsa di Dublino, con scadenza 7 anni.

Nel 2024, in prossimità della scadenza, l'Assemblea ha approvato una successiva emissione sui mercati regolamentati.

La posizione espressa, in linea con quella degli altri enti soci di SETA S.p.A. è stata più recentemente oggetto di scrutinio da parte della scrivente Sezione con riferimento al Comune di Modena (da ultimo con del. n. 79/2025/VSGO).

In tema di controllo pubblico si rammenta, altresì che questa Sezione con delibera n. **163/2025/PAR** ha ribadito come "*Nell'ipotesi di società partecipata in maniera maggioritaria o addirittura totalitaria, il cd. controllo di diritto di cui al punto 1), come chiarito dalla del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali di controllo), pone una presunzione di controllo pubblico a favore della compagine maggioritaria pubblica.*

Tale presunzione, operando un'inversione dell'onere della prova, può esser superata, dalla compagine minoritaria, fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione volta alla verifica della non elusione del divieto di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP attese le ristrette ipotesi eccezionali di deroga normativamente previste e non suscettibili di estensione analogica. In tali casi eccezionali, ossia di controllo attribuito alla compagine privata minoritaria, la motivazione in questione dovrà dar conto della compatibilità di tale assetto di governance con il perseguimento in concreto dell'interesse pubblico istituzionale attribuito al socio pubblico e che ne giustifica, in punto di legittimità, la partecipazione al capitale di rischio. Detta presunzione opera anche nel caso di compagine maggioritaria pubblica frazionata, ossia quando la maggioranza del capitale sociale è ripartita tra più amministrazioni pubbliche ritenendole accomunate come un unico centro d'interessi operanti, quindi, unitariamente come "Pubblica amministrazione" (cfr. Consiglio di Stato, sent. nn. 3880/2023 e 5289/2025)".

Nel Piano 2025 il Comune riferisce di aver preso atto dei rilievi formulati con la citata deliberazione n. 79/2025/VSGO e afferma genericamente di voler assumere l'impegno "nel corso del 2026, a collaborare e a porre in essere le azioni utili a favorire il completamento dell'adeguamento dell'assetto gestionale e operativo di SETA S.p.A. alle disposizioni del T.U.S.P.".

Per le considerazioni relative alla qualificazione della società come a controllo pubblico si rimanda al precedente paragrafo 5.

14 Lepida S.c.p.a.

Con riferimento a Lepida S.c.p.A., partecipata direttamente con una quota dello 0,0014 per cento, l'Ente opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Nei provvedimenti in esame il Comune evidenzia come l'attività svolta di gestione di servizi e prodotti ICT e di connettività regionale, sia qualificabile come "produzione di un servizio di interesse generale" ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), del T.U.S.P.

Attualmente la Società, che opera in conformità al modello in house providing, è partecipata dalla Regione con una quota, nettamente maggioritaria, superiore al 95 per cento e per la parte residua da tutti i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna oltre ad altre amministrazioni pubbliche per un totale di oltre 450 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un organismo di controllo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla disamina svolta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2023 (deliberazione n. 99/2024/PARI), nonché alle precedenti relazioni.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE TRAMITE AIMAG S.p.A.

15 AeB ENERGIE S.r.l.

La società, partecipata indirettamente, è soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo Aimag S.p.A. (socio di maggioranza con una quota del 60%).

15.1 L'attività svolta

La società ha per oggetto sociale la gestione diretta o indiretta di servizi di illuminazione pubblica e dell'attività di progettazione costruzione gestione, manutenzione e assistenza di impianti elettrici ordinari e speciali a servizio del Gruppo AIMAG (ART.3 Statuto).

Il Comune puntualizza che AeB Energie S.r.l. gestisce il Servizio di illuminazione pubblica in nove comuni soci di Aimag S.p.A. e "costituisce una articolazione essenziale del gruppo nel settore della gestione dei servizi pubblici locali (servizio di illuminazione pubblica ed efficienza energetica) nei territori di riferimento dei soci. La gestione di tale attività da parte del Gruppo Aimag permette il conseguimento di sinergie ed economie di scala in quanto la prestazione di servizi di gestione dell'illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, sicurezza e sorveglianza, comporta l'adozione di modalità organizzative simili a quelle necessarie per la fornitura dei servizi di rete".

15.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune riferisce che la partecipazione (indiretta) in AeB Energie S.r.l. è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al dell'art. 4 c. 2, lett. a), T.U.S.P.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo monocratico mentre ha un numero medio di dipendenti pari a otto nelle annualità considerate.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio superiore a due milioni di euro sia nel triennio 2021-2023 che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società ha fatto registrare un risultato negativo esclusivamente negli esercizi 2019 e 2020.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

15.3 Tipo di controllo

Nei piani in esame il Comune riferisce che la società è soggetta a controllo solitario in ragione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea da parte di AIMAG S.p.A.

15.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

Sul sito istituzionale della società si rinvia al regolamento adottato dal Gruppo AIMAG per il reclutamento e la selezione del personale.

15.5 Organo di amministrazione e compensi

La società è amministrata da un amministratore unico per espressa previsione statutaria. Dai bilanci 2023 e 2024 risulta corrisposto all'amministratore unico un compenso pari a € 4.000, a fronte di un compenso di € 4.900 corrisposto nell'esercizio 2013 ne emerge il sostanziale rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (€ 3.920), previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c. 7 del T.U.S.P. riscontrando solo una differenza di modesta entità rispetto al valore soglia che in ogni caso, attesa l'esiguità della somma, sarebbe auspicabile che venisse recuperata in via diretta.

15.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale esercizi 2023 e 2024

La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. comprensiva del programma di misurazione del rischio aziendale e predisposto gli strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione motivando i casi di mancata integrazione (art. 6, c. 3, del T.U.S.P.).

16 Agri- Solar Engineering S.r.l.

La società, partecipata indirettamente, è soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo Aimag S.p.A. (socio di maggioranza con una quota del 61,32%).

16.1 L'attività svolta

La società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative (art. 3 Statuto) e, secondo quanto riferito dall'Ente, opera principalmente nel settore del "fotovoltaico".

16.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nei piani in esame il Comune afferma che la partecipazione (indiretta) rispetta il vincolo di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., inoltre l'attività svolta dalla società è espressamente consentita dall'art. 4, c. 7, T.U.S.P. oltre che rappresentare un'attività di interesse generale ai sensi del c. 2, lett. a del medesimo art.4.

Riferisce inoltre l'Ente che "Agrisolar è una società che ha costruito e gestisce in quanto di sua proprietà un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni oltre a due ulteriori impianti acquisiti attraverso compravendita di ramo d'azienda. L'ultimo impianto fotovoltaico da 1 MW è stato acquistato in data 30/03/2022 ed è ubicato in via Valle a Carpi".

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie ricorre: come già evidenziato dalla Sezione con deliberazione n. 21/2021/VSGO, la società è amministrata da un amministratore unico e rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *b),* non avendo dipendenti.

Sul punto il Comune riporta i chiarimenti forniti dalla, capogruppo Aimag s.p.a., già in occasione dei precedenti piani di razionalizzazione: "I servizi tecnici, operativi e gestionali per la conduzione dell'impianto sono svolti attraverso contratto di servizio con la Capogruppo AIMAG al fine di assicurare la massima resa per la produzione di energia elettrica. AIMAG altresì fornisce tutti i servizi amministrativi, finanziari e di contabilità per la redazione del bilancio societario (la società è consolidata). L'assunzione di personale determinerebbe dei costi maggiori per il funzionamento societario".

"L'assunzione di personale determinerebbe esclusivamente maggiori costi per il funzionamento societario che proprio il Testo Unico Partecipate prevede di contenere ai sensi dell'art. 19 co. 5. Non si tratta pertanto di una situazione patologica, ma di una scelta in coerenza del Testo Unico Partecipate, al fine di poter operare in maniera efficiente dal punto di vista imprenditoriale".

Viene inoltre evidenziato che l'85% del Fotovoltaico italiano in grande scala è stato costituito sul modello SPV (special purpose vehicle); è cioè prassi di costituire società veicolo partecipate da holding senza personale associato all' impianto.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio pari a € 1.348.715,33 nel triennio 2021-2023 e pari a € 1.356.219,33 nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società ha fatto registrare un risultato negativo esclusivamente nell'esercizio 2024 che secondo quanto riportato in nota integrativa deriva principalmente da problemi tecnici che hanno interessato due impianti con conseguenti periodi di inattività e con necessità di importanti interventi di manutenzione

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune, all'esito della ricognizione periodica, prevede il mantenimento della società senza interventi.

16.3 Tipo di controllo

Nei piani in esame il Comune riferisce che la società è soggetta a controllo solitario in ragione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea da parte di AIMAG S.p.A.

16.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

Sul sito istituzionale della società si rinvia al regolamento adottato dal Gruppo AIMAG per il reclutamento e la selezione del personale.

16.5 Organo di amministrazione e compensi

La società è amministrata da un amministratore unico per espressa previsione statutaria.

Con riferimento al costo annuale per i compensi agli Amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c. 7 del T.U.S.P., laddove risulta, dalla nota integrativa, un compenso corrisposto sia nell'anno 2023 che nell'anno 2024 di € 2.500 euro a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 4.933.

16.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale 2023 e 2024

La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. comprensiva del programma di misurazione del rischio aziendale e

Il risultato dell'analisi condotta tramite indicatori economico finanziari ha fatto emergere tre anomalie con riferimento ai seguenti indici:

a) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra fonti consolidate (patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine) e attivo immobilizzato;
b) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti;
c) gli oneri finanziari in rapporto al fatturato superano il 5%.

Tuttavia, non vengono forniti chiarimenti al riguardo non essendo riportato alcun commento alle risultanze degli indici calcolati e conseguenti valutazioni.

Sarebbe auspicabile una maggiore adeguatezza del documento con riferimento a tale aspetto e in tal senso si invita il Comune a fornire le indicazioni necessarie in sede societaria.

La società ha inoltre predisposto gli strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione motivando i casi di mancata integrazione (art. 6, c. 3, del T.U.S.P.).

17 AS RETIGAS S.r.l.

La società, partecipata indirettamente, è soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo Aimag S.p.A. (socio di maggioranza con una quota del 78,38%).

17.1 L'attività svolta

"La società ha per oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti e impianti funzionali ai servizi medesimi, di seguito indicati:

a) gestione impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas, distribuzione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;

b) produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
c) attività di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori connesse al profilo delle competenze aziendali" (art. 3 Statuto).
Il Comune riferisce inoltre che "AS RETIGAS S.r.l. è società gestore del Servizio di distribuzione del Gas nell'Area della Bassa modenese (ora facente parte dell'Ambito Modena 1 Nord). Il Servizio di distribuzione è inoltre svolto in alcuni comuni limitrofi del Mantovano (Moglia, Quistello, Borgofranco, Carbonara) e in alcuni comuni bolognesi (Sant'Agata e Anzola Emilia).
AS RETIGAS S.R.L. è soggetta alla direzione e coordinamento di AIMAG S.P.A. e costituisce una articolazione essenziale del gruppo nel settore della distribuzione del gas. Il numero dei Punti di riconsegna (PDR) serviti da AS RETIGAS è di circa 120.000.
La concessione del servizio di distribuzione nell'ambito di competenza di AS RETIGAS S.R.L. sarà oggetto di gara secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, per la quale è già stato individuato il Comune di Modena quale stazione appaltante (AMBITO DI GARA MODENA 1 NORD)".

17.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune riferisce che la partecipazione (indiretta) in AS RETIGAS S.r.l. è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui al dell'art. 4, c. 1 T.U.S.P. sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, lett. a, T.U.S.P.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo collegiale composto da tre membri mentre ha in media n. 43 dipendenti.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio di oltre 19 mln di euro sia nel triennio che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società ha fatto registrare un risultato negativo esclusivamente nell'esercizio 2020.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

17.3 Tipo di controllo

Nei piani in esame il Comune riferisce che la società è soggetta a controllo solitario in ragione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea da parte di AIMAG S.p.A.

17.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

Sul sito istituzionale della società si rinviene il "Regolamento per la selezione e reclutamento del personale".

17.5 Organo di amministrazione e compensi

Lo statuto della società risulta aggiornato alle previsioni dell'art. 11, T.U.S.P. con riguardo alla nomina dell'organo amministrativo (artt. 16 e 16 bis dello statuto).

La società è attualmente amministrata da un organo collegiale formato da tre componenti nominato in data 30 maggio 2024. La relativa delibera è stata trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art.11, c. 3 T.U.S.P. (acquisita al prot. n. SC_ER 0002565).

La motivazione per la configurazione prescelta, estremamente sintetica, è riconducibile all'articolata attività esercitata da AS RETIGAS S.r.l. in diversi ambiti territoriali e la necessità di dare adeguata rappresentatività alle diverse espressioni territoriali dei soci.

Viene previsto per i tre componenti il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della funzione e, per due dei tre membri, un compenso di € 3.000 annui.

Per quanto concerne la motivazione, si richiama quanto evidenziato dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte con sentenza n. 6/2025/DELC.

Il compenso è stato incrementato rispetto al precedente mandato ove era stato previsto, oltre al rimborso spese, il compenso di € 3.000 annui solo per uno dei tre componenti. Dai dati di bilancio il costo complessivo per compensi agli amministratori è pari a € 4.446 nell'esercizio 2023 a fronte di un costo pari a € 6.551 nell'esercizio 2024 importi rispettosi del limite stabilito dall'art. 11, c.7, T.U.S.P. (il costo complessivo era pari a € 59.000 nel 2013).

17.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e svolto il monitoraggio sul rischio di crisi aziendale.

Il risultato degli "indicatori 2023 e 2024" ha fatto emergere due anomalie:

a) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra fonti consolidate (patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine) e attivo immobilizzato;

b) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti.

L'organo amministrativo riferisce di aver adottato un idoneo piano di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art.14, c. 4, T.U.S.P.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3, del T.U.S.P. la società ha predisposto gli strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione motivando i casi di mancata integrazione.

18 CA.RE S.r.l.

La società è partecipata indirettamente, tramite la capogruppo Aimag S.p.A. (socio di maggioranza con una quota del 51%), la restante quota del 49% è detenuta dal socio privato Garc ambiente S.p.A.

18.1 L'attività svolta

CA.RE. S.r.l. svolge attività di selezione e trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata domestica e dei rifiuti speciali provenienti da attività produttive.

Nei piani in esame il Comune riferisce che dette "attività possono ricondursi nell'ambito della potestà autorganizzativa aziendale, riconoscibile ad AIMAG S.p.A., e ritenersi conformi alla normativa riguardante la tutela della concorrenza e del mercato (art. 3 e ss. L. n. 287/1990), posto che AIMAG S.P.A. svolge il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani per i Comuni soci a seguito dell'espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato con gara a duplice oggetto (affidamento del servizio con gara), pertanto, risulta esente dai vincoli predisposti dal legislatore nei

confronti delle imprese pubbliche cha agiscono in regime di monopolio, ossia in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale.

Per quanto riguarda le finalità perseguite dai comuni soci occorre considerare che l'attività di CA.RE. si inserisce pienamente nel modello di ECONOMIA CIRCOLARE (raccolta differenziata- recupero materia- riuso) di cui alla Direttiva Europea 2008/98/CE e alla Legge Regionale E.R. n.16 del 05.10.2015".

18.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune riferisce che in CA.RE. S.r.l., nell'ambito della filiera di gruppo, soddisfa il vincolo di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e svolge un'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a, T.U.S.P.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo collegiale composto da 5 membri mentre ha in media n. 18 dipendenti nel 2023 e n. 16 dipendenti nel 2024.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio di oltre 5 mln di euro nel triennio 2021-2023 e di oltre 4 mln di euro nel triennio 2022-2024. Tuttavia, si evidenzia un trend in diminuzione con un notevole calo nell'esercizio 2024 con ricavi (voce A1) del conto economico pari a € 985.225 a fronte di ricavi pari a € 4.277.988 nell'esercizio 2023 e pari a € 6.625.053 nell'esercizio 2022.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società ha fatto registrare un risultato negativo esclusivamente negli esercizi 2023 e 2024.

La Sezione rileva tuttavia che nell'ultimo triennio a fronte di un risultato positivo di modesto importo nel 2022 pari a € 4.915 la società ha chiuso gli esercizi 2023 e 2024 con perdite consistenti (rispettivamente € 573.447 e € 844.094).

Con riferimento all'andamento del fatturato e al risultato (negativo) conseguito negli ultimi due esercizi il Comune riporta, nei piani in esame, quanto riferito dalla capogruppo

AIMAG S.p.A. ed evidenziato nei relativi bilanci:" *il risultato negativo dell'esercizio è condizionato in maniera consistente dall'incendio verificatosi in data 30 settembre 2023 che tra le conseguenze ha portato al fermo dell'attività e alla chiusura del sito aziendale con graduale ripresa solo dal 26 agosto 2024".*

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

18.3 Tipo di controllo

Nei piani in esame il Comune riferisce che la società è soggetta a controllo solitario in ragione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea da parte di AIMAG S.p.A.

18.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

Sul sito istituzionale della società si rinvia al regolamento adottato dal Gruppo AIMAG per il reclutamento e la selezione del personale.

18.5 Organo di amministrazione e compensi

Le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo che prevedono come unica opzione un Organo collegiale composto da cinque membri sono disallineate rispetto alle previsioni dell'art.11, T.U.S.P.

Si rileva, inoltre, il mancato aggiornamento delle disposizioni relative alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione ove si prevede che due membri, fra cui il Vicepresidente sono nominati dal socio GARC S.p.A. e tre membri, tra cui il Presidente e l'Amministratore delegato, sono nominati dal Socio TRED Carpi S.r.l.

Quest'ultima società non fa più parte della compagine sociale di CA.RE S.r.l. (dal 6 agosto 2018 secondo quanto risulta da verifiche svolte tramite il Registro imprese).

Nei fatti, dall'esame del verbale dell'assemblea dei soci del 19 giugno 2024, che ha approvato la nomina del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, trasmesso

alla Sezione ai sensi dell'art.11, c. 3, T.U.S.P., risulta che la designazione del Presidente e di due componenti viene effettuata dal socio AIMAG S.p.A. e la designazione degli altri due componenti dal socio Garc Ambiente S.p.A.

L'opzione per l'organo collegiale composto da cinque membri, che peraltro come già evidenziato, risulta essere l'unica configurazione contemplata dallo statuto aziendale, viene in ogni caso motivata nel menzionato verbale in ragione delle significative difficoltà nelle quali si trova la società in ragione dell'incendio all'impianto occorso in data 30 settembre 2023 con conseguente interruzione delle attività, e della complessità e peculiarità del settore nel quale opera la società con conseguente necessità di dotarsi di amministratori specializzati "in grado di garantire e assicurare la ripresa, lo sviluppo e la più proficua continuità aziendale". Viene inoltre affermato che la composizione collegiale dell'Organo amministrativo permette e favorisce "la più ampia, efficiente, efficace e ponderata gestione societaria, anche in funzione di un maggiore controllo reciproco tra gli amministratori, derivando dal confronto di più soggetti, piuttosto che dalle determinazioni di un singolo amministratore, un'efficace ottimizzazione del processo decisionale, in rapporto alle rispettive capacità e al rispettivo background dei singoli amministratori".

Il compenso riconosciuto è pari a € 5.000 lordi per il Presidente e € 520 per i Consiglieri, rispettoso del limite previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P. (l'80% dell'importo di € 9.588 risultante dal bilancio 2013 è pari a € 7.670).

18.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. ha inoltre predisposto gli strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione motivando i casi di mancata integrazione (art.6, c.3, T.U.S.P.).

19 Entar S.r.l.

La società è partecipata indirettamente, tramite la capogruppo Aimag S.p.A. titolare di una quota del 40% il resto della compagine sociale è formato dai Comuni di Zocca, Guiglia, Montese, Fanano e Castel d'Aiano.

19.1 L'attività svolta

ENTAR S.R.L. svolge il servizio di trasporto e distribuzione del gas, per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza nei territori dell'Appennino Modenese e Bolognese dei Comuni di Guiglia, Zocca, Castel D'Aiano, Montese e Fanano.

19.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nei piani in esame il Comune afferma che la partecipazione (indiretta) in ENTAR, nell'ambito della filiera del Gruppo AIMAG rispetta il vincolo di scopo di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., inoltre l'attività svolta dalla società è espressamente consentita dall'art. 4, c. 9 bis, T.U.S.P. trattandosi di un servizio di interesse generale a rete affidato tramite gara.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo collegiale composto da tre membri mentre ha un numero medio di quattro dipendenti.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio superiore al milione di euro sia nel triennio 2021-2023 che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società non ha fatto registrare risultati negativi.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

19.3 Tipo di controllo

Nei piani in esame, nonostante la compagine interamente pubblica, l'Ente riferisce che non sussiste, sulla società, alcun tipo di controllo. Al riguardo si rinvia alle considerazioni espresse al paragrafo 5.

20 Hera S.p.a.

HERA S.p.A. è partecipata indirettamente, tramite AIMAG S.p.A. che detiene una quota dello 0,03%.

Dal 26 giugno 2003 è quotata nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. Pur dando atto che ai sensi dell'art. 26, c. 3, del T.U.S.P.: "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015", l'Ente, nei piani in esame, svolge una sintetica analisi della Società prevedendone il mantenimento.

Evidenzia inoltre che, fra l'altro, Hera S.p.A. "è gestore del servizio di raccolta rifiuti dei Comuni di Campogalliano (fino al 31.12.2021), Bastiglia e Bomporto che sono soci di AIMAG spa.

HERA inoltre è socia di AIMAG spa con una quota pari al 25% del capitale ordinario. La piccola partecipazione detenuta da AIMAG in Hera spa è finalizzata a consentire anche ad AIMAG spa la partecipazione alle assemblee degli Azionisti di HERA".

Trattandosi di società quotata in un mercato regolamentato, va inoltre tenuto presente che, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del T.U.S.P. "le disposizioni del […] decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, c. 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate".

21 Sherden Gas Bacino 24 S.r.l.

La società è partecipata indirettamente tramite Aimag S.p.A. che detiene una quota dell'1% (pari a nominali € 73.872).

Nel piano in esame l'Ente riferisce che" AIMAG, unitamente a COSEAM di Modena e AMSC di Gallarate ha partecipato in ATI alla gara in project financing per la metanizzazione del bacino di Villacidro in Sardegna, risultando aggiudicataria della gara. Come previsto dal bando e dalla normativa per l'esecuzione del contratto è previsto che l'ATI si costituisca in società di progetto. SHERDEN GAS BACINO 24 S.r.l. è la società di progetto che ha per obiettivo la metanizzazione del bacino di Villacidro.

AIMAG si è disimpegnata dall'operazione già nel 2010, tuttavia, tenuto conto del bando

di gara, è stato necessario mantenere una presenza di AIMAG, seppure minima, nella società di progetto al fine di assicurare il mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara dell'ATI.
In particolare, avendo AIMAG all'interno dell'ATI un ruolo di mandataria, la sua presenza, ancorché minima, all'interno di SHERDEN GAS BACINO 24 deve essere mantenuta per il periodo strettamente necessario".
Da ultimo il Comune riferisce che, "in data 20.12.2024, con sentenza n. 97/2024, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Sherden Gas Bacino 24 S.r.l.". Dalla sentenza risulta, fra l'altro, che la società non ha redatto i bilanci dal 2019 al 2023 come in parte già rilevato dalla scrivente Sezione con deliberazione n. 12/2021/VSGO. Non possono non evidenziarsi perplessità in ordine alla carenza dei controlli dell'Ente con riferimento allo stesso mero dato relativo al fatto che la società sin dal 2019 non aveva prodotto i bilanci. Ciò impone una valutazione dell'Ente anche con riferimento all'eventuale verifica di responsabilità individuali, in ogni caso la Sezione si riserva di esaminare la questione nei prossimi cicli di controllo.

22 Sinergas S.p.A.

La società è partecipata indirettamente, tramite la capogruppo Aimag S.p.A. (socio di maggioranza con una quota dell'88,78%).
Sinergas S.p.A detiene a sua volta il 20% di COIMEPA servizi S.r.l. e il 10,03% di UNI.CO. G.E. S.r.l.
Per quanto riguarda quest'ultima in data 19 ottobre 2022 Sinergas S.p.A., già detentrice della quota del 9,75% nella società Uni.Co.G.E. S.r.l., procedeva ad acquistare l'ulteriore quota dello 0,28%, nella medesima società, per un corrispettivo di € 19.969,70, portando la quota allo 10,03%.
La predetta operazione è stata oggetto di una specifica segnalazione dell'Organo di revisione del Comune di Carpi, a seguito di informativa trasmessa dal Comune medesimo, come risulta dal verbale n. 57 del 18 aprile 2023 inviato alla scrivente Sezione. In dettaglio dal verbale emerge che, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo alla deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 22/12/2022 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi – Dati relativi all'anno 2021), la società Aimag s.p.a., in assenza di qualunque comunicazione preventiva riferiva, con nota agli atti del protocollo comunale al n. 79730, del 5/12/2022 il perfezionamento della menzionata operazione. Viene inoltre evidenziato che "il Comune di Carpi ha proceduto, nell'anno 2022, ai monitoraggi annuale 2021 ed infrannuale 2022 sulle società partecipate, previsti dagli articoli 147 e 147 *quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, nell'ambito della relativa istruttoria,

dalla documentazione trasmessa dalla società Aimag s.p.a., agli atti del protocollo comunale ai numeri 59425 del 15/09/2022, 66336 del 10/10/2022, 67106 del 12/10/2022, non emergevano evidenze della richiamata operazione".

Infine, prosegue l'Ente, l'operazione di acquisto di quote ha riguardato "una partecipazione societaria già attenzionata dal Comune di Carpi, sulla quale erano e sono in corso approfondimenti istruttori conseguenti alla sopra richiamata deliberazione n. 12/2021/VSGO".

Al riguardo desta particolare perplessità quanto riferito circa l'assenza di qualsiasi informazione circa l'operazione in parola. Ciò pone una problematica in tema di efficacia di controlli interni ex 147 quater del T.U.E.L., che con tutta evidenza, per quanto documentalmente accertato, peccano sotto il profilo dell'effettività.

Si segnala infine che in data 7 settembre 2023 è stata formalmente deliberata la fusione per incorporazione di Enne Energia S.r.l., società già interamente controllata da Sinergas S.p.A. e attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale attraverso il canale digitale.

22.1 L'attività svolta

Il Comune riferisce che "Il gruppo Aimag opera in diverse fasi dei settori dell'energia. In particolare, attraverso la controllata SINERGAS S.P.A., commercializza al dettaglio energia elettrica e gas. Gli obiettivi di interesse generale perseguiti dai Comuni soci attraverso la presenza del gruppo AIMAG nel mercato della vendita di energia ai clienti finali sono riconducibili a:

• **accesso a beni necessari**: SINERGAS S.P.A. commercializza energia elettrica e gas attraverso una rete di 59 sportelli distribuiti nel territorio nazionale per effetto anche dell'acquisizione del ramo d'azienda di Sonergy (circa 20 distribuiti all'interno del bacino della collettività di riferimento) – di cui alcuni multi-servizio e alcuni destinati ad utenti di specifici servizi, ove la maggior parte dei fornitori di elettricità e gas operanti sul mercato predilige modalità di interazione, con i clienti, alternative, quali i call-center, Internet o gli agenti indipendenti. L'interazione con il fornitore di elettricità e gas attraverso lo sportello ha particolare valore per l'utenza più debole, quale ad esempio gli anziani, che presso lo sportello hanno la possibilità di dialogare direttamente con personale di AIMAG/ SINERGAS.

• **protezione dei consumatori**: le politiche di liberalizzazione dei settori dell'energia in Europa ed in Italia mirano a fare della concorrenza tra fornitori lo strumento principale di protezione dei consumatori. Coerentemente, gli istituti tradizionalmente preposti alla protezione di ampie fasce di consumatori – basati sulla disponibilità di opzioni tariffarie regolate - sono in fase di progressivo smantellamento. E' possibile che, fino a quando il mercato non sarà percepito come la modalità normale di

approvvigionamento dell'energia, ampi strati della popolazione non beneficino effettivamente della concorrenza tra venditori. Se questo accadesse, è prevedibile che si verifichino massicci trasferimenti di ricchezza dai consumatori ai venditori anche per periodi non brevi. In questa situazione, la presenza del gruppo AIMAG nel settore della vendita al dettaglio dell'energia contribuisce a rendere ordinata e non traumatica per i consumatori, in particolare i più deboli, il passaggio dal regime tradizionale di forniture regolamentate a quello di mercato;

• **interazione con le politiche sociali delle amministrazioni locali**: tra le politiche di SINERGAS a maggiore impatto sociale vanno menzionate anche:

a) il raddoppio del bonus gas, rispetto al livello previsto dall'AEEGSI e a carico di SINERGAS, per i clienti che, causa difficoltà economiche ricorrono a tale strumento di sostegno per il pagamento delle bollette gas;

b) un servizio di sportello viaggiante, con servizio a domicilio, destinato a persone anziane o disabili, in difficoltà a recarsi presso gli sportelli aziendali per effettuare le diverse operazioni contrattuali.

L'erogazione del bonus e la gestione dello sportello itinerante sono effettuate in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni, attraverso la sottoscrizione un apposito protocollo di intesa;

c) dilazioni dei pagamenti ordinarie in funzione di recupero credito con gli sportelli che aiutano a trovare la soluzione più idonea e straordinarie, riconosciute per un lungo periodo dopo il terremoto del 2012".

22.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune riferisce che la partecipazione (indiretta) in SINERGAS S.p.A. è riconducibile, per il Comune, ai vincoli di scopo di cui all'art 4, c. 1, T.U.S.P e l'attività svolta dalla società rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, lett. a.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo collegiale composto da tre membri mentre ha un numero medio di oltre 70 dipendenti nel 2023 e di oltre 90 dipendenti nel 2024.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre. Al riguardo la scrivente Sezione già con deliberazioni n. 148 /2020/VSGO e n. 12/2021/VSGO aveva rilevato il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, c. 2, lett. g in relazione al mantenimento disposto con riferimento alla società Coimepa Servizi S.r.l. (che ha ad oggetto sociale attività simile a quella di Sinergas S.p.A. e Uni.Co.Ge S.r.l. vendita gas ed energia elettrica), sollecitando l'Ente ad assumere le opportune iniziative.

In merito alla eventuale aggregazione con la società Uni.co.g.e. S.r.l. secondo quanto riportato nei piani in esame, AIMAG S.p.A. afferma che "*i vari enti pubblici non concordano una visione strategica unitaria, essendo all'interno di territori differenti con le proprie rispettive peculiarità*".

Il Comune di Carpi puntualizza inoltre che "già nei precedenti piani di razionalizzazione, ed ulteriormente con missive prot. 8259 e 26735 del 2023, aveva richiesto alla società capogruppo Aimag s.p.a. relazione istruttoria relativa al rapporto di partecipazione in essere ed agli eventuali impatti, sia sul piano giuridico che su quello economico finanziario, di misure di razionalizzazione della partecipazione stessa. A fronte di tali richieste, la società trasmetteva, agli atti del protocollo comunale al n. 21417 del 2023, nota dedicata" riconfermando le valutazioni già espresse.

Prosegue l'Ente affermando che "per quanto di competenza, e nei limiti della quota di partecipazione detenuta tramite Aimag S.p.A., il Comune si impegna, nel corso del 2026, a collaborare e a porre in essere le azioni utili a favorire" il superamento delle criticità riscontrate"

La Sezione riconferma le osservazioni formulate con la menzionata deliberazione che ritiene ancora attuali.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio pari oltre 300 mln di euro sia nel triennio 2021-2023 che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società non ha fatto registrare risultati negativi ed ha conseguito un utile d'esercizio particolarmente elevato nel 2024 (€ 12.438.047) ed in forte crescita rispetto agli esercizi precedenti.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

Il Comune dichiara che la società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

22.3 Tipo di controllo

Nei piani in esame il Comune riferisce che la società è soggetta a controllo solitario in ragione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea da parte di AIMAG S.p.A.

22.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

Sul sito istituzionale della società non si rinviene il Regolamento per il reclutamento del personale, si rinvia in ogni caso a quanto indicato in relazione al regolamento adottato dalla capogruppo AIMAG S.p.A.

22.5 Organo di amministrazione e compensi

Le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo sono in linea con la disciplina di cui all'art.11, T.U.S.P.

Gli atti di nomina del Consiglio di amministrazione (formato da cinque componenti) per il precedente triennio (2020-2022) sono stati oggetto di attività istruttoria da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VII, Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche con nota trasmessa per conoscenza alla Sezione regionale e acquisita al prot. SC_ER-0004755/2023, che rilevava come, dalla documentazione trasmessa, non fosse possibile ricavare elementi utili per comprendere le ragioni che hanno indotto la società a derogare alla regola dell'amministratore unico, ne informazioni sufficienti in merito al rispetto del limite di spesa di cui all'art. 11, c.7, T.U.S.P.

La società con nota acquisita al prot. SC_ER-0004755/2024 fornisce gli elementi informativi richiesti. In dettaglio per quanto concerne le motivazioni riferisce che "la scelta di mantenere, nel corso degli ultimi anni, la gestione organizzativa in capo ad un organo amministrativo collegiale è stata determinata, in seno all'Assemblea dei Soci, sia

a fronte della presenza all'interno della compagine sociale di più Soci sia per la sussistenza di fattori riconducibili ai risultati economico-finanziari, registrati negli ultimi esercizi, nonché da una analisi degli indici economico-dimensionali che sottendono all'amministrazione della Scrivente Società.

Quanto alle dimensioni, infatti, deve tenersi conto che l'organico medio annuo della Scrivente Società si attesta su circa 80 unità, tra dipendenti e lavoratori in somministrazione, dislocati nelle regioni del Centro e del Nord Italia per la vendita dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Inoltre, con riferimento al triennio 2020-2022, occorre tenere in considerazione che Sinergas S.p.A. ha concluso l'acquisizione di un ramo d'azienda che ha comportato un incremento di risorse impiegate su tutto il territorio nazionale e soprattutto una maggiore complessità da gestire al fine di iscrivere coerentemente ed efficacemente il nuovo ramo d'azienda nell'alveo dell'assetto e delle dinamiche aziendali.

L'organizzazione aziendale prevede la figura del Direttore generale, al quale è affidata la direzione della struttura operativa, oltre a specifiche deleghe assegnate dal Presidente del CdA con apposito, atto notarile e sempre nel rispetto delle previsioni di cui al d. lgs. n. 175/2016 s.m.i. Inoltre, la Società è dotata di un Organismo di Vigilanza, nominato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, nonché di un Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si tratta, dunque, di una realtà strutturata e complessa, in quanto svolge le relative attività su un perimetro territoriale molto esteso che ricomprende 11 Province, tanto più che le relative attività sono rivolte a favore di una utenza molto variegata (riconducibile a famiglie, piccoli imprenditori e aziende) per complessivi 221.095 punti di fornitura attualmente serviti;

Quanto a risultati economico-finanziari registrati nel triennio 2020-2022, l'esercizio 2020 si è chiuso con un fatturato di € 104.683.483, il successivo 2021 con € 305.820.201 e, ancora, l'esercizio 2022 con fatturato di oltre € 443.598.373, registrando un incremento della clientela, nonostante il drammatico scenario energetico che ha caratterizzato gli ultimi anni. […].

In ragione dei predetti criteri relativi ai risultati economico-finanziari, all'ambito di operatività, alle dimensioni e alla struttura organizzativa e gestionale della compagine sociale, l'articolazione di un Organo Amministrativo in composizione collegiale risulta, per l'effetto, pienamente coerente e necessario, in armonia con gli orientamenti e le *best practices* emergenti dall'ordinamento societario, sia con le logiche e le esigenze correlate al miglior funzionamento societario, anche nell'ottica di garantire un maggiore controllo sui singoli atti e sulle singole decisioni, sia con le suindicate ragioni di complessità dimensionali, strutturali e funzionali.

Per la Scrivente Società, pertanto, l'Organo Amministrativo in composizione collegiale permette e favorisce la più ampia, razionale e ponderata condivisione delle scelte gestionali, per l'appunto anche in funzione del controllo reciproco, così come derivante dal confronto tra più soggetti, piuttosto che dalle determinazioni di un singolo amministratore, consentendo altresì una efficace ottimizzazione del processo decisionale, in rapporto alle rispettive capacità e al rispettivo *background* dei singoli amministratori.

Inoltre, molte realtà assimilabili alla Scrivente Società, per dimensioni, ambito di operatività e fatturato, hanno un organo amministrativo collegiale e non un amministratore unico, in ragione delle rilevanti ricadute che ogni singola decisione può comportare per la Società, per l'intero Gruppo a cui la Società appartiene nonché per i Soci, a partire dai Comuni che ne hanno il controllo indiretto, per il territorio, per i cittadini e comunque per tutti gli stakeholders".

In merito al rispetto del limite di legge ai compensi dell'Organo amministrativo la società riferisce di aver provveduto a "verificare la corrispondenza dei compensi erogati in favore dell'Organo Amministrativo per i mandati precedenti, alla luce dei limiti fissati dalle disposizioni normative vigenti, richiedendo la restituzione delle somme percepite in eccesso, rispetto al vincolo previsto dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 e tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Orientamento del 10 giugno 2019 della Struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP, dandone informazione ai Soci nel corso dell'Assemblea ordinaria del 28.06 u.s. in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2023".

Attualmente la società è amministrata da un organo collegiale formato da tre componenti e nominato in data 22 settembre 2023. La relativa delibera trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art.11, c. 3, T.U.S.P. motiva la configurazione prescelta facendo riferimento ai risultati economico finanziari e alla complessità organizzativa e gestionale della società (che svolge la propria attività su un perimetro territoriale molto esteso che comprende varie regioni) confermando sostanzialmente le motivazioni più sopra rappresentate.

In merito al compenso, che non può superare l'importo di € 53.000 (80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 pari a € 67.000) per gli esercizi 2023-2025 viene riconosciuto al Presidente un compenso di € 15.000 lordi e ai consiglieri un compenso di € 5.000 ciascuno oltre ad un'ulteriore indennità calcolata in ragione dei risultati conseguiti (0,20% dell'EBT determinato sul bilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci) parametrata al periodo del mandato.

Dai bilanci 2023 e 2024 risulta sostenuto un costo complessivo pari rispettivamente a € 52.281 e € 30.561 inferiore al valore soglia più sopra determinato.

22.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. ha inoltre predisposto gli strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione motivando i casi di mancata integrazione (art.6, c.3, T.U.S.P.).

23 Sinergas Impianti S.r.l.

La società è partecipata indirettamente, tramite la capogruppo Aimag S.p.A. (socio unico).

23.1 L'attività svolta

La società svolge servizi di assistenza e verifica degli impianti gas e degli altri impianti tecnici civili, progettazione costruzione, trasformazione, gestione tecnica e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, impianti termo-idraulici e tecnologici in genere e degli altri impianti tecnici al servizio di proprietà di amministrazioni comunali, di enti pubblici o privati, e comunque di soggetti terzi, consulenza tecnica a comuni ed altri enti pubblici o privati in materia di conservazione dell'energia, uso del gas naturale, salvaguardia dell'ambiente, gestione di servizi energetici, idrici e ambientali. (art.3 Statuto).

Il Comune puntualizza che "SINERGAS IMPIANTI SRL è società controllata da AIMAG S.P.A. e costituisce un braccio operativo della stessa nella costruzione di impianti energetici. La società svolge attività integrate nella filiera dei servizi pubblici locali del Gruppo AIMAG S.P.A. e ne costituisce una articolazione funzionale essenziale.

Gli scopi perseguiti da SINERGAS IMPIANTI SRL sono interamente riconducibili agli scopi perseguiti dalla Capogruppo della quale è soggetta alla direzione e coordinamento. Le attività tecnologiche ed impiantistiche svolte da SINERGAS IMPIANTI SRL sono altamente complementari alla fornitura dei servizi di rete e alle altre attività svolte dal gruppo nei settori dell'energia. I fattori da cui originano le sinergie sono di diversa natura".

23.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune riferisce che la partecipazione (indiretta) in SINERGAS IMPIANTI SRL, nell'ambito della filiera di gruppo, è riconducibile sia ai vincoli di scopo di cui all'art 4, c. 1, T.U.S.P sia allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, lett. a.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo monocratico mentre ha un numero medio di 17 dipendenti nel 2023 e 18 dipendenti nel 2024.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio pari oltre 10 mln di euro sia nel triennio 2021-2023 che nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società ha fatto registrare un risultato negativo seppure di importo non trascurabile (€ 809.515) soltanto nell'esercizio 2024.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

Si puntualizza, tuttavia, che in quanto controllata pubblica la società è destinataria degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegnati dagli enti soci ai sensi dell'art.19, c. 5, T.U.S.P.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

23.3 Tipo di controllo

Nei piani in esame il Comune riferisce che la società è soggetta a controllo solitario in ragione della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea da parte di AIMAG S.p.A.

23.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c. 2, T.U.S.P.)

Sul sito istituzionale di Sinergas impianti S.r.l. si rinvia al regolamento approvato da AIMAG S.p.A. pubblicato sul sito del Gruppo.

23.5 Organo di amministrazione e compensi

Le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo sono coerenti con le previsioni di cui all'art.11, c. 2 e 3 T.U.S.P.

L'amministrazione è attualmente affidata ad un amministratore unico nominato in data 9 ottobre 2023. Dai bilanci 2023 e 2024 risultano compensi per l'organo amministrativo pari a € 10.000 negli esercizi 2023 e 2024 a fronte di un compenso pari a € 55.000 nel 2013, rispettosi del limite previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P.

23.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. comprensiva del programma di misurazione del rischio aziendale.

Il risultato dell'analisi condotta tramite indicatori economico finanziari ha fatto emergere tre anomalie con riferimento ai seguenti indici:

a) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra fonti consolidate (patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine) e attivo immobilizzato;

b) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti;

c) gli oneri finanziari in rapporto al fatturato superano il 5%.

Tuttavia, non vengono forniti chiarimenti al riguardo non essendo riportato alcun commento alle risultanze degli indici calcolati e conseguenti valutazioni.

Sarebbe auspicabile una maggiore adeguatezza del documento con riferimento a tale aspetto e in tal senso si invita il Comune a fornire le indicazioni necessarie in sede societaria.

La società ha inoltre predisposto gli strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione motivando i casi di mancata integrazione (art. 6, c. 3, del T.U.S.P.).

24 Coimepa Servizi S.r.l.

La società è partecipata indirettamente tramite Sinergas S.p.A. che detiene una quota del 20% mentre l'altro socio è Entar S.r.l. (quota dell'80 per cento) a sua volta partecipata da AIMAG S.p.A. e da altri comuni.

24.1 L'attività svolta

COIMEPA servizi S.r.l. "sviluppa l'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale e derivati e di energia elettrica ed ogni attività complementare o comunque strumentale o sinergica alla vendita a clienti finali di energia".

Il Comune puntualizza che "la società ha sede a Zocca (MO) e svolge attività di vendita di energia e gas nel territorio di alcuni comuni dell'Appennino Modenese e Bolognese quali Guiglia, Zocca, Montese, Castel D'Aiano e Fanano (comuni montani della Vallata destra del Panaro), i quali sono soci di COIMEPA SERVIZI tramite ENTAR S.r.l.

La società garantisce uno sportello utenti locale nel Comune di Zocca. La società si caratterizza per la vicinanza alle esigenze dell'utenza locale di queste aree interne appenniniche. SINERGAS S.P.A. è il partner operativo-industriale della società".

24.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Nel piano in esame il Comune riferisce che "la ragione dell'esercizio da parte del gruppo AIMAG di queste attività in territori diversi da quelli dei comuni che detengono il controllo del Gruppo è riconducibile alla massimizzazione del valore economico del Gruppo, grazie allo sfruttamento delle sinergie con le attività di AIMAG nei settori dell'energia e al conseguimento di economie di scala".

La partecipazione (indiretta) in COIMEPA Servizi S.r.l., è riconducibile, per il Comune, ai vincoli di scopo di cui all'art 4, c. 1, T.U.S.P e l'attività svolta dalla società rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, lett. a

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo collegiale composto da tre membri mentre ha un numero medio di dipendenti pari a otto.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Si rinvia alle osservazioni formulate al paragrafo 22.2 ritenendo ancora attuali le osservazioni formulate da questa Sezione

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio pari a oltre 10 mln di euro nel triennio 2021-2023 e pari a oltre 9 mln di euro nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società non ha fatto registrare perdite d'esercizio.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre. Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

24.3 Tipo di controllo

L'Ente afferma che la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo. La Sezione ritiene che non possa essere accolta la prospettazione dell'Ente in considerazione della compagine interamente pubblica della partecipata rinviando alle considerazioni espresse al paragrafo 5.

25 UNI.CO.G.E. S.r.l.

La società è partecipata indirettamente tramite Sinergas S.p.A. che detiene una quota del 10,03%, gli altri soci sono i Comuni veneti di San Bonifacio, Lonigo, Soave, Colognola ai colli, Cologna Veneta, Zimella.

25.1 L'attività svolta

UNI.CO.G.E. S.r.l. ha come oggetto sociale l'acquisto, importazione, esportazione, stoccaggio e vendita di gas naturale di energia elettrica e di altre forme di energia (art. 3 Statuto).

Nei piani in esame il Comune riferisce che "la società ha sede nel Comune di San Bonifacio (VR) e svolge attività di vendita di energia e gas nel territorio di alcuni comuni veneti […] i quali sono soci di UNI.CO.G.E. unitamente a SINERGAS S.P.A.. Questa società di vendita si caratterizza (per volontà dei suddetti comuni) per una politica di prossimità all'utenza mediante la presenza di uno sportello in ognuno dei comuni stessi. SINERGAS S.P.A. è il partner operativo-industriale della società. L'obiettivo di questi comuni dell'Est Veronese e del partner SINERGAS S.P.A. mediante la costituzione di UNI.CO.G.E. è stato quello di puntare sulla crescita dell'offerta di energia da fonti rinnovabili nel territorio di riferimento".

25.2 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. ed esito della ricognizione

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Il Comune riferisce che "la razionalità dell'esercizio da parte del gruppo AIMAG di queste attività in territori diversi da quelli dei comuni che detengono il controllo del Gruppo è riconducibile alla massimizzazione del valore economico del Gruppo grazie allo sfruttamento delle sinergie con le attività di AIMAG nei settori dell'energia e al conseguimento di economie di scala".

La partecipazione (indiretta) in UNI.CO.G.E. S.r.l. nell'ambito della filiera di gruppo, è riconducibile, per il Comune, ai vincoli di scopo di cui all'art 4, c. 1, T.U.S.P e l'attività svolta dalla società rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, lett. a.

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La fattispecie non ricorre: la società è amministrata da un organo collegiale composto da tre membri mentre ha un numero medio di dipendenti pari a quattro.

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre. Al riguardo si rinvia alle osservazioni formulate al paragrafo 22.2 ritenendo ancora attuali le osservazioni formulate da questa Sezione.

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La fattispecie non ricorre, la società ha fatto registrare un fatturato medio pari a oltre dieci mln di euro nel triennio 2021-2023 e nel triennio 2022-2024.

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La fattispecie non ricorre, nel periodo 2019-2024 la società ha fatto registrare di esercizio.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre. Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo 7.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

L'Ente riferisce che la fattispecie non ricorre.

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P., all'esito della ricognizione periodica ne viene previsto il mantenimento senza interventi.

25.3 Tipo di controllo

L'Ente afferma che la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo. La Sezione ritiene che non possa essere accolta la prospettazione dell'Ente in considerazione della compagine interamente pubblica della partecipata rinviando alle considerazioni espresse al paragrafo 5.

26 Organizzazione e modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, di indirizzo e di controllo sulle società/enti controllate/i, elementi indefettibili, in quanto strettamente connaturati alla natura pubblica della partecipazione.

26.1 Come è noto, la disciplina contenuta nel T.U.E.L. impone agli enti di approntare un sistema di controlli interni. In particolare, nell'ambito dei controlli interni previsti dall'art. 147 del T.U.E.L., l' art. 147-quater[1] del medesimo T.U. ha introdotto i controlli sulle società partecipate non quotate, attualmente applicabile a tutti gli Enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Al riguardo, si rappresenta che la Sezione

[1] Art. 147-quater T.U.E.L. c. da 1-4. "1. "L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al c. 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, c. 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al c. 2, l'Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica*, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*

regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Umbria ha recentemente affermato che "*La necessità che vengano adottate adeguate misure correttive da parte delle amministrazioni socie, al fine di ripristinare un effettivo controllo analogo sulla società, risulta connesso agli obblighi che sulle stesse incombono nell'esercizio dei propri poteri/doveri di socio. Prescindendo dagli obblighi specifici propri del modello "in house", «la disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, infatti, delinea un adeguato assetto "organizzativo, amministrativo e contabile" e indica quali soggetti siano tenuti a costituire e preservare l'assetto in discorso. Per sommi capi, nelle società pubbliche di pertinenza di Amministrazioni locali, il socio pubblico deve:1) improntare un adeguato sistema di controlli interni ai sensi della disciplina contenuta nel T.U.E.L. e della disciplina sull'armonizzazione dei principi contabili (D.Lgs. n. 118/2011); 2) rappresentare correttamente i rapporti contabili Ente socio/società partecipata attraverso specifici istituti: a. il consolidamento dei conti Ente/società; b. la riconciliazione debiti e crediti (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011); c. l'accantonamento fondo perdite (art. 21 T.U.S.P.); 3) rispettare le regole sul finanziamento della società (art. 14 T.U.S.P.), anche al fine di non incappare nella violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (art. 107 T.F.U.E.)» (Sez. giur. Lombardia sent. n. 76/2023). Al contempo anche questa Sezione di controllo ha, di recente (del. n. 58/2023/VSG), ricordato come le eventuali omissioni o inadempienze da parte dell'organo amministrativo della società non 'scriminano' l'operato delle amministrazioni socie, in quanto il mancato esercizio almeno dei poteri spettanti uti socius può concorrere a determinare sia un depauperamento del patrimonio della società (e, indirettamente, di quello del Comune stesso), sia la resa di un servizio non efficiente a favore del socio stesso, in un settore vitale per la propria cittadinanza".*[2] L' art. 148 del T.U.E.L., come è noto, prevede che "*le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte*

[2] Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Umbria – del. n. 58/2023/VSG e 128/2023/VSG – Verifiche sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute 2021 e 2022.

dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione[...]";

Ciò premesso, questa Sezione ha verificato l'attuazione degli artt. 147-*quater* e 148 del T.U.E.L. da parte del Comune di Carpi.

26.2 Definizione del sistema di controlli interni da parte dell'Ente

Il Comune di Carpi, con del. n. 4 del 24 gennaio 2013, ha adottato apposito Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, successivamente modificato e integrato con del. n. 66 del 10 aprile 2014, con del. n. 2 del 19 gennaio 2017. n. 9 del 31 gennaio 2019 e n.83 del 22 dicembre 2022.

Il succitato Regolamento disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di Carpi che si articola in: Controllo di gestione, Controllo di regolarità amministrativa e contabile, Controllo strategico, Controlli sulle società partecipate non quotate, Controllo sugli equilibri finanziari, Controllo della qualità dei servizi erogati, Controllo e prevenzione della Corruzione e della illegalità, Attività del servizio ispettivo, Controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo.

Il Controllo sulle società partecipate non quotate disciplinato all'art. 6 non si applica alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Detto controllo è articolato nella definizione preventiva degli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi nell'ambito del Documento unico di programmazione; nell'organizzazione di un idoneo "sistema info rmativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il Comune di Carpi e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica"; nel monitoraggio periodico sull'andamento di tali società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente; nella trasmissione al servizio economico e finanziario del Comune da parte dell'unità preposta al controllo dei dati contabili e finanziari e di "tutti gli elementi acquisiti utili e necessari alla redazione del bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

In ordine al corretto operare del sistema dei controlli interni sotto il profilo dell'effettività degli stessi si rinvia, in particolare, alle osservazioni formulate ai punti 21 e 22.

26.3 Invio dei referti sui controlli interni a questa Sezione regionale

Da una ricerca svolta sul sistema informativo Con.Te, risulta che il Comune di Carpi ha regolarmente trasmesso i referti previsti dall'art. 148 T.U.E.L. (questionari) sui controlli interni.

27. La Sezione, in esito al presente esame, accerta conclusivamente quanto segue:

- criticità in merito alla ricorrenza del "controllo pubblico" e del "controllo pubblico sostanziale" così come descritto al punto 5 della presente deliberazione, con riferimento alle società Seta S.p.A., Coimepa servizi S.r.l. e UNI.CO.G.E.S.r.l. Entar S.r.l.;
- erronea esclusione dal perimetro oggettivo della razionalizzazione degli enti non societari (punto 6);
- carenze motivazionali in ordine alla non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) del T.U.S.P. (necessità di contenimento dei costi di funzionamento), punto 7 della presente deliberazione;
- ingiustificati ritardi negli adeguamenti statutari della Società AIMAG S.p.A. alla disciplina del T.U.S.P. (punto 10.5);
- carenze motivazionali nella Relazione sul governo societario adottate ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. con riferimento alle società AIMAG S.p.A. (punto 10.6), Agri-Solar Engineering S.r.l. (punto 16.6), Sinergas impianti S.r.l. (punto 23.6);
- approvazione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento per l'esercizio solo al termine dello stesso 2023 con notevole ritardo (punto 8).
- con riferimento alla società CA.RE S.r.l. disallineamento delle disposizioni statutarie relative alla nomina dell'organo amministrativo rispetto alle previsioni dell'art.11, T.U.S.P. e mancato aggiornamento delle disposizioni statutarie relative alle modalità di designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione (punto 18.5)
- per quanto concerne la società Sherden Gas Bacino 24 S.r.l. carenza di effettività dei controlli interni dell'Ente con riferimento allo stesso mero dato relativo al fatto che la società sin dal 2019 non aveva prodotto i bilanci (punto 21)
- carenza di effettività dei controlli interni ex 147 quater del T.U.E.L. in relazione all'operazione di acquisto quote di Uni.Co.G.E. S.r.l. da parte di Sinergas S.p.A dichiaratamente sconosciuta all'Ente (punto 22)
- sovrapposizione di attività fra le società Sinergas S.p.A. Coimepa servizi S.r.l. e UNI.CO.G.E. S.r.l. (punti 22.2, 24.2,25.2)

28. Resta da affrontare il tema dei "confini normativi" del controllo *ex* art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 effettuato dalla Corte dei conti e degli effetti delle decisioni assunte dalla Magistratura contabile di controllo.

Il tema è stato già esaminato nei suoi lineamenti generali dalla Sezione nella del. n. 118 /2024/VSGO (più diffusamente, nella successiva del. n. 175 /2025/VSGO) alla quale si rinvia e di cui si riportano i passaggi salienti utili per un inquadramento sistematico.

Preliminarmente, il Collegio ritiene indispensabile richiamare il perimetro normativo nel cui ambito si situano i poteri di controllo della Corte dei conti e che sono definiti dagli artt. 20 e 24 e dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo art. 20, c. 2, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione".

L'operazione complessiva di revisione periodica (periodicità fissata annualmente dalla disposizione) implica, quindi, in prima battuta, l'adozione di un provvedimento amministrativo (necessariamente motivato) in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I parametri di riferimento per l'analisi e la razionalizzazione sono dettati dal Legislatore: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 milione; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP

Esperita l'analisi, qualora se ne riscontrino i presupposti, l'Amministrazione è tenuta redigere un piano di razionalizzazione che deve essere "corredato di un'apposita relazione tecnica".

Quindi il provvedimento di analisi societaria costituisce l'antecedente necessario rispetto alla procedura ordinaria di razionalizzazione. Il piano di analisi e di eventuale riassetto (unitamente alla relazione tecnica) devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'Economia e Finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Come già noto, la mancata adozione di tali provvedimenti è sanzionata dall'art. 20, c. 7, del D. Lgs.n.175/2016.

Dal tessuto normativo si evince che la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avviene ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P.

Come posto già in rilievo, la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito del controllo degli artt. 20 e 24 T.U.S.P.

Tuttavia, l'inciso finale dell'art. 24 del T.U.S.P. suggerisce l'attribuzione alla Magistratura contabile di un controllo ascritto al riesame di regolarità/legittimità sui provvedimenti di ricognizione, posto che la Corte dei conti (sullo sfondo dell'art. 5 T.U.S.P.) viene chiamata a valutare "il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5, 11 e 20) (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia- Romagna, del. n. 118 del 2024)

Il Collegio conferma anche in questa sede che le maggiori difficoltà interpretative si riscontrano nella definizione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente Sezione della Corte dei conti.

In un arresto recentissimo, le Sezioni Riunte di questa Corte (sent. n. 6/2025) hanno "fatto il punto" sulla questione ed hanno osservato *che " . . . il TUSP ha attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici, attivabili, per esigenze di tenuta complessiva del sistema di finanza pubblica allargata, a seguito della comunicazione alla magistratura contabile delle più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5), di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, co. 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, co. 3).*

In assenza di indicazioni normative circa la natura, i parametri e l'esito di tali controlli attribuiti alla Corte, è stato ritenuto (Sezioni riunite in speciale composizione, sent. n. 16/2019/EL) che l'invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei

conti . . . sia propedeutico ad un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero "controllo collaborativo" che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge."

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che "*. . . una pronuncia della sezione di controllo di "accertamento" di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, ancorché non assistita da specifica sanzione di tipo inibitorio, proprio per l'autorevolezza dell'organo da cui promana – nell'ambito dell'esclusiva funzione di garanzia dell'ordinamento nelle materie di contabilità pubblica – non può ritenersi . . . inidonea ad incidere sugli interessi (societari e dell'ente pubblico) coinvolti dalla deliberazione."*

Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Riunite così come sopra riportato, coerentemente con l'elaborazione giurisprudenziale maturata anche da questa Sezione regionale di controllo (cfr. Corte conti, del. n. 118 del 2024), il piano degli effetti della pronuncia di accertamento (negativo) si colloca su due versanti.

1. Lo stimolo all'adozione di misure correttive (sollecitata anche dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione *ex* art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e che, tuttavia, rimangono nella disponibilità dell'ente; in questo senso si colloca la trasmissione della decisione della Sezione regionale di controllo agli Organi di vertice politico - amministrativo e all'Organo di revisione economico finanziario.

 A tal riguardo, pur non potendo approfondire la questione, il Collegio intende far riferimento alla riserva di amministrazione come spazio intangibile direttamente connesso al *". . . principio democratico della divisione dei poteri che va riconosciuto agli organi amministrativi che, in via mediata o immediata, sono in certa misura espressione della sovranità popolare, ovvero che comunque a essa in qualche modo rispondono."* (CGRS, par. n. 439/08-397/10, del 17 maggio 2010).

 Il tema della riserva di amministrazione è stato innumerevoli volte preso in esame dalla giurisprudenza costituzionale (il profilo indagato è connesso alle cc. dd. leggi provvedimento). La Corte pur evidenziando che tale riserva non trova un riscontro letterale nella Costituzione, riconosce che esso è espressione del principio costituzionale fondamentale della separazione dei poteri e va declinato come immanente al sistema in quanto delinea (e circoscrive) i lineamenti stessi del potere giurisdizionale (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 6415 del 2025 che richiama Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; 23 febbraio 2012, n. 40; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Cons. di Stato, Ad. plen. n. 9 del

2014 cit.; Cons. di Stato, Ad. plen., 3 febbraio 2014, n. 8; cfr. anche Corte cost., sent. n. 116 del 2020; Cons. d Stato, Sez. IV, sent. n. 3439 del 2025).

2. La partecipazione della decisione alle Assemblee elettive nell'ottica di favorire, nel contesto di un confronto democratico, un dibattito e una valutazione affinché vi sia piena ed integrale consapevolezza nei singoli componenti degli organi consiliari di vicende che potrebbero avere ricadute più o meno immediate sulla condizione finanziaria (e gestionale) dell'ente.

 La trasmissione della deliberazione *ex* art. 20 D.Lgs. n. 175 del 2016 alle Assemblee elettive va letta quindi nell'adesione più autentica alle prerogative affidate alla Corte dei conti dall'art. 100 Cost, quale Magistratura a servizio dello "Stato - comunità" (*ex multis,* Corte cost., sent. n. 267 del 2006, cfr. anche le risalenti Corte cost., sent. n. 29 del 1995 e n. 479 del 1997).

In ultima analisi, va rammentato che la decisione della Sezione regionale di controllo esprime un giudizio che, pur manifestato nella forma esteriore della "deliberazione" e non della "sentenza", possiede una struttura argomentativa e una funzione sostanzialmente decisoria, qualificata dalla Corte costituzionale come atto adottato in "forma sentenza", caratterizzato da motivazione puntuale e dispositivo conclusivo (Corte cost. sentenza n. 18/2019).

Da qui un ulteriore (eventuale) effetto indiretto che va connesso all'obbligo ravvisabile nei confronti dei titolari di funzioni istituzionali nell'organizzazione complessiva dell'ente a valutare le segnalazioni e le criticità ricevute dalla Sezione ed a realizzare interventi idonei (se del caso attivando gli stessi rappresentati dell'ente pubblico socio all'interno dei consessi societari) per addivenire al superamento delle criticità riscontrate nell'ottica di preservare il valore della partecipazione.

Seguendo questo punto di vista, in più, il Collegio non può non rimarcare le eventuali ulteriori conseguenze negative di inerzie o condotte potenzialmente dannose.

Ad esempio, " *. . . per Enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere "suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato D.L. n. 174 del 2012."* (Corte conti, Sez. contr. Emilia- Romagna, del. n. 118 del 2024), oppure (come evidenziato appena sopra) con riferimento agli esiti negativi tracciati dall'art. 12 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Per inciso, è di tutta evidenza che - qualora si ravvisassero fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali - si impone da parte della Sezione la segnalazione alla competente Procura regionale di questa Corte (art. 52, c.4, del D. Lgs., n. 174 del 2016, Codice della giustizia contabile).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- accerta le criticità descritte ai punti 13.3, 19.3, 24.3, 25.3 nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'Ente a conformarsi alle indicazioni prospettate alla luce della ricorrenza del "controllo pubblico" nei casi in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile coerentemente con le prescrizioni riportate in parte motiva;
- accerta le criticità descritte ai punti 6, 7, 10.5, 10.6, 16.6, 23.6, 8, 18.5, 21, 22, 22.2, 24.2, 25.2.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, mediante il sistema Con.Te, al Sindaco del Comune di Carpi, al Presidente del Consiglio comunale, affinché la stessa sia portata a conoscenza del Consiglio comunale, e all'Organo di revisione.

Invita il Comune di Carpi a trasmettere, tramite il sistema Con.Te., entro sessanta giorni dal ricevimento di questa pronuncia, la deliberazione del Consiglio comunale di presa d'atto dei contenuti della presente deliberazione.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli artt. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Antonino Carlo	Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 24 aprile 2026

Per Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)